

dossier

XIX Legislatura

29 luglio 2024

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

D.L. 84/2024 – A.C. 1930-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 305/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

TEL. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it - ✕ [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 315/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D24084a.docx

INDICE

CAPO I – PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articolo 1 (<i>Obiettivi generali e principi</i>)	3
Articolo 2 (<i>Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici</i>)	15
Articolo 3 (<i>Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche</i>)	17
Articolo 4 (<i>Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di riciclo e trasformazione</i>)	24
Articolo 5 (<i>Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche</i>)	28
Articolo 6 (<i>Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche</i>)	31

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 7 (<i>Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche</i>)	35
Articolo 8 (<i>Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari</i>)	42
Articolo 9 (<i>Norme per il recupero delle risorse minerarie da rifiuti estrattivi</i>)	46
Articolo 10 (<i>Programma di esplorazione nazionale</i>)	47
Articolo 11 (<i>Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche</i>)	52
Articolo 12 (<i>Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici</i>)	55

CAPO III – PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 13 (<i>Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy</i>)	58
Articolo 14 (<i>Disposizioni urgenti in materia di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche</i>)	60
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni per l'urgente approvvigionamento di ulteriori materie prime</i>)	63
Articolo 15 (<i>Misure di coordinamento</i>)	66
Articolo 16 (<i>Modifiche all'articolo 13-bis del D.L. n. 104/2023 in materia di operazioni inerenti società di rilievo strategico</i>)	67
Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>)	71

CAPO I – PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE**Articolo 1**
(Obiettivi generali e principi)

L'**articolo 1** indica gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame.

L'**articolo 1**, al **comma 1**, enuncia l'obiettivo di definire – **nelle more** di una **disciplina** organica del settore delle **materie prime critiche** – misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un **sistema** di governo per l'**approvvigionamento** sicuro e sostenibile delle **materie prime critiche** considerate «**strategiche**» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

Al riguardo, si ricorda che il [regolamento \(UE\) 2024/1252](#) dispone **elenchi di materie prime**, che dovrebbero essere soggetti ad aggiornamento periodico e basati su metodologie chiare e trasparenti, ricorrendo a **due categorie**: l'elencazione delle **materie prime considerate strategiche** (articolo 3 e allegato I, sezione 1) e l'elencazione delle **materie prime critiche** (articolo 4 e allegato II, sezione 1).

Delle 34 materie prime critiche, 17 sono materie prime strategiche (*per la classificazione di dettaglio di tali materie prime, si veda infra, nell'apposito box ricostruttivo del Regolamento*).

L'obiettivo del provvedimento in esame, dunque, risulta quello di disciplinare le procedure e i meccanismi mediante i quali assicurare il corretto approvvigionamento delle predette materie prime.

Preliminarmente, si rileva che le materie prime “critiche” trovano il loro riferimento normativo nel solo articolo 4 del suddetto regolamento, che rinvia all'allegato II, sezione I, mentre la qualifica specifica di “strategiche” è attribuita alle materie prime di cui all'allegato I, sezione 1, cui rimanda l'articolo 3 del regolamento europeo. Dal momento che nel decreto-legge si scrive di “materie prime critiche considerate ‘strategiche’”, ma si riportano poi i rimandi normativi a entrambi i gruppi di previsioni del regolamento europeo, si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla tipologia di materie prime oggetto del decreto-legge in esame.

In questo ambito, ai sensi del **comma 2**, le disposizioni contenute nel decreto-legge – in ragione del **preminente interesse nazionale** nell’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di **garantire sul territorio nazionale** il raggiungimento degli **obiettivi** previsti dal più volte citato [regolamento \(UE\) 2024/1252](#) – sono volte a stabilire **criteri uniformi** per la tempestiva realizzazione dei **progetti strategici** di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all’articolo 2 (*si veda la relativa scheda di lettura*).

Il **comma 3** dispone che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino anche alle **regioni a statuto speciale e alle provincie autonome, compatibilmente** con quanto previsto dai rispettivi statuti. Secondo quanto evidenzia anche la relazione illustrativa, sembra, pertanto, che le stesse disposizioni siano da considerare norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale.

L’articolo 1 enuncia, dunque, quale obiettivo del provvedimento, la definizione di misure urgenti per la definizione di un **sistema** di gestione delle **materie prime critiche** considerate «**strategiche**».

Le misure urgenti, adottate in attuazione – *recte*: esecuzione – del [regolamento \(UE\) 2024/1252](#), rappresenterebbero comunque un **intervento parziale**, volto a perseguire i sopra indicati obiettivi “*nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche*”. Tale formulazione – che invero non appare del tutto chiara – sembrerebbe riconducibile al comma 2 dell’articolo, il quale si prefigge la **definizione di criteri uniformi** per la tempestiva **realizzazione dei progetti strategici di estrazione**, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche.

L’ambito operativo del decreto-legge in commento appare, peraltro, andare oltre tale specifico obiettivo.

Effettivamente, il **Capo I** “Progetti strategici e Comitato nazionale” (**articoli 1-6**) e l’**articolo 15** del decreto legge – in esecuzione degli articoli da 6 a 8 e dell’articolo 10 del Regolamento – sviluppa un **sistema di governance** nel quale, in caso di presentazione da parte del promotore alla Commissione europea della domanda di riconoscimento del **carattere strategico di un progetto** di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime strategiche, è il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (**CITE**) (articoli 2 e 15), integrato dal Ministero della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il soggetto competente a pronunciarsi su eventuali motivi che ostano al buon fine della domanda stessa (articolo 2). L’intervento della regione interessata è previsto per i soli progetti in terraferma.

Il Capo I, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa, contiene poi una significativa novità consistente nella **centralizzazione in capo allo Stato**

della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di **estrazione** di materie prime strategiche, designando come punto unico di contatto nazionale la competente Direzione del **MASE** (l'articolo 3 del decreto legge fissa altresì tempi di esame specifici e ridotti). Ciò comporta un capovolgimento dell'attuale assetto delle competenze tra Stato e regioni la cui motivazione apparirebbe riconducibile alle **esigenze di sicurezza nazionale (ed europea) di tali approvvigionamenti** (*si rinvia, sul punto, alle osservazioni contenute nell'articolo 3*). Su tali specifiche concessioni minerarie, è anche previsto (fermo l'obbligo di versamento dei canoni demaniali) il **versamento** da parte del concessionario di una somma corrispondente ad un'**aliquota di prodotto**, i cui proventi sono destinati allo Stato (per i progetti strategici in mare), e allo Stato e alle regioni (per i progetti in terraferma) (articolo 8). Le risorse statali vengono destinate al Fondo nazionale per il *made in Italy*, il cui ambito di operatività, a sostegno della filiera delle materie prime critiche, viene esteso (articolo 13 e 16).

Ugualmente competente è lo Stato nella procedura per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti strategici di **riciclaggio** delle materie prime strategiche, con la designazione della competente Direzione del **MASE** quale punto unico di contatto nazionale (articolo 4); e nel caso del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la **trasformazione** di materie prime strategiche, con l'individuazione quale punto unico di contatto nazionale dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (**MIMIT**) (articolo 5, ma vedasi anche, per il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, articolo 9).

Il decreto -legge prevede che l'istanza di rilascio di ciascuno dei su indicati titoli abilitativi sia trasmessa al **Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche** (la cui istituzione, presso il MIMIT, è prevista dall'articolo 6), i cui membri appartengono a diverse amministrazioni, quali il MIMIT, il MEF e il MASE, oltre a rappresentanti della Conferenza unificata e le cui competenze sono anche quelle di predisporre e sottoporre, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate azioni da intraprendere e fonti di finanziamento disponibili.

Il decreto-legge centralizza a livello statale anche le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi alla **ricerca** di materie prime strategiche, il cui punto unico di contatto è sempre la Direzione generale competente del **MASE** (articolo 7). Inoltre, per il permesso di ricerca non superiore a due anni – a date condizioni – non è richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA, né la valutazione di incidenza.

Sembra dunque delinarsi, con tale intervento legislativo, una disciplina – nelle more della definizione di quella “organica” – tendenzialmente a “doppio binario”, in virtù della quale **lo Stato diviene il soggetto**

competente relativamente ai titoli abilitativi per i soli progetti strategici di estrazione, riciclaggio e trasformazione delle materie prime strategiche, nonché per i permessi di ricerca di materie prime strategiche, **mentre la regione** su cui insiste il progetto o il permesso ha competenze sul rilascio del relativo provvedimento (tra gli altri, si segnala l'articolo 7 del decreto-legge che, a date condizioni, esclude la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale VIA per i permessi di ricerca).

In linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252, il decreto-legge prevede, altresì, l'elaborazione da parte dell'ISPRA-Servizio Geologico d'Italia, del **Programma nazionale di esplorazione per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche**. Il programma è approvato dal CITE il 24 marzo 2025. E la **Carta mineraria aggiornata**, sulla base delle risultanze del Programma nazionale dovrà essere pubblicata sul sito *internet* di ISPRA entro il 24 maggio 2025 (articolo 10).

In esecuzione dell'articolo 24 del regolamento, si prevede poi l'istituzione del **Registro nazionale** delle aziende e delle catene del valore strategiche. Le **imprese** operanti in **settori strategici** sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (articolo 11). Si interviene infine con misure di accelerazione dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto progetti strategici (articolo 12), nonché sulla disciplina che impone l'obbligo di **notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche** che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo (articolo 14).



- **Regolamento (UE) 2024/1252 sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche**

L'**accesso alle materie prime** è considerato **essenziale per l'economia dell'Unione** e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi paesi terzi. Considerato il **ruolo fondamentale** delle materie prime nella realizzazione **delle transizioni verde e digitale** e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale.

La relazione illustrativa allegata al decreto legge riporta alcuni dati. L'**UE dipende quasi totalmente dalle importazioni**, e ciò la rende vulnerabile a significativi rischi di approvvigionamento. Essa acquista il 97% del magnesio dalla Cina; le terre rare pesanti, necessarie per i magneti permanenti usati nelle turbine eoliche e nei veicoli elettrici, vengono raffinate solo in Cina; il 63% del cobalto mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, e il 60% di quest'ultimo è raffinato in Cina.


Le **catene del valore** delle CRM sono quindi complesse e transnazionali. Le materie prime vengono infatti estratte in regioni del globo specifiche, trasportate per la trasformazione e vendute nel mercato interno. Perturbazioni dell'approvvigionamento

possono avere impatti significativi a livello transfrontaliero tra gli Stati membri. Azioni non coordinate potrebbero dunque compromettere il mercato interno, creando ostacoli e disuguaglianze nella regolamentazione e nel supporto ai progetti nazionali.

Ciò posto, il recente [regolamento \(UE\) 2024/1252](#) si prefigge l'obiettivo di garantire all'UE un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (non energetiche e non agricole), data la loro importanza per il funzionamento del mercato interno. Il regolamento si pone l'obiettivo di:

- **rafforzare** le capacità dell'UE in tutte le fasi della catena del valore (**estrazione, trasformazione, riciclaggio**), per rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da paesi terzi;
- **identificare “Progetti strategici”** che potranno usufruire di agevolazioni amministrative e procedure semplificate;
- **istituire, a livello nazionale, un punto di contatto** per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni ambientali.

Come rilevato in premessa, il regolamento (UE) 2024/1252 dispone **elenchi di CRM (Critical Raw Materials)**, da assoggettare ad aggiornamento periodico e basati su metodologie chiare e trasparenti, ricorrendo a **due categorie**: l'**elencazione delle materie prime considerate strategiche** (articolo 3 e allegato I, sezione 1) e l'**elencazione delle materie prime critiche** (articolo 4, allegato II, sezione 1). **Delle 34 materie prime critiche, 17 sono materie prime strategiche.**



Fonte: [Consiglio UE](#). In giallo, le materie prime strategiche.

Le **materie prime strategiche** sono quelle cruciali per il funzionamento del mercato interno e per le transizioni verde e digitale.

Le **materie prime critiche**, invece, **includono quelle strategiche e altre di grande importanza economica**, caratterizzate da un elevato **rischio di perturbazione dell'approvvigionamento** suscettibile di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno (considerando 7).

Ai sensi del regolamento, l'Unione europea dovrebbe poi identificare e supportare **progetti strategici nell'estrazione, trasformazione e riciclaggio delle CRM**. Questi progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di un miglior accesso ai finanziamenti. I progetti devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea.

Il regolamento prevede inoltre che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sviluppare capacità di **monitorare e coordinare le scorte** strategiche. Le imprese di grandi dimensioni dovrebbero peraltro valutare i rischi delle loro catene di approvvigionamento e sviluppare strategie di attenuazione. Inoltre, è ritenuto necessario migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni geologiche sulle CRM nell'Unione europea.

La Commissione, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie dovrebbero poi migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i **programmi di finanziamento** esistenti. È essenziale, secondo il regolamento europeo, garantire che i progetti strategici abbiano accesso ai fondi necessari per aumentare le capacità di approvvigionamento e diversificazione delle CRM.

La produzione di CRM deve rispettare norme ambientali elevate. In particolare, ai sensi del regolamento la Commissione europea dovrebbe sviluppare un sistema per il calcolo dell'**impronta ambientale delle CRM** e riconoscere i sistemi di certificazione affidabili. La conformità ai requisiti ambientali dovrà essere valutata prima che le materie prime siano immesse sul mercato dell'Unione europea.

L'Unione dovrebbe infine continuare a sviluppare **partenariati strategici** con Paesi terzi per diversificare l'approvvigionamento di CRM. Questi partenariati dovrebbero essere reciprocamente vantaggiosi e coerenti con la strategia "Global Gateway".

Più nel dettaglio, il [regolamento \(UE\) 2024/1252](#) si compone di **49 articoli**, suddivisi in 9 capi. Si riporta di seguito una sintesi delle principali previsioni.

L'articolo 1 indica, tra gli **obiettivi** del regolamento, quello di migliorare il mercato interno dell'UE garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, stabilendo misure per ridurre i rischi di approvvigionamento, migliorare la capacità di monitoraggio e attenuazione dei rischi e garantire la libera circolazione delle materie prime, favorendo la sostenibilità e la circolarità lungo la catena del valore.

L'**articolo 3** definisce la categoria delle **materie prime strategiche**, elencate nell'**allegato I, sezione 1** del regolamento. Esse includono quelle non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e come sottoprodotti di altri processi. La Commissione europea può modificare l'elenco tramite atti delegati, valutando importanza strategica, domanda prevista e difficoltà di produzione. L'elenco di queste materie prima è riesaminato entro il 24 maggio 2027 e poi ogni tre anni. Su richiesta del comitato europeo per le materie prime critiche, la Commissione può aggiornare l'elenco in qualsiasi momento.

L'**articolo 4** individua la categoria delle **materie prime critiche**, elencate nell'**allegato II, sezione 1** del regolamento. La Commissione può aggiornare tale elenco con atti delegati. L'elenco è riesaminato entro il 24 maggio 2027 e poi ogni tre anni.

REGOLAMENTO (UE) 2024/1252	
Materie prime strategiche (Articolo 3 e allegato I, sezione 1)	Materie prime critiche (Articolo 4, allegato II, sezione 1)
<i>Bauxite/allumina/alluminio</i>	<i>Bauxite/allumina/alluminio</i>
<i>Bismuto</i>	<i>Bismuto</i>
<i>Boro - grado metallurgico</i>	<i>Boro</i>
<i>Cobalto</i>	<i>Cobalto</i>
<i>Rame</i>	<i>Rame</i>
<i>Gallio</i>	<i>Gallio</i>
<i>Germanio</i>	<i>Germanio</i>
<i>Litio - grado batteria</i>	<i>Litio</i>
<i>Magnesio metallico</i>	<i>Magnesio</i>
<i>Manganese - grado batteria</i>	<i>Manganese</i>
<i>Grafite - grado batteria</i>	<i>Grafite</i>
<i>Nichel - grado batteria</i>	<i>Nichel - grado batteria</i>
<i>Metalli del gruppo del platino</i>	<i>Metalli del gruppo del platino</i>
<i>Elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)</i>	<i>Elementi delle terre rare leggere</i>
	<i>Elementi delle terre rare pesanti</i>
<i>Silicio metallico</i>	<i>Silicio metallico</i>
<i>Titanio metallico</i>	<i>Titanio metallico</i>
<i>Tungsteno</i>	<i>Tungsteno</i>
	<i>Antimonio</i>
	<i>Arsenico</i>
	<i>Barite</i>
	<i>Berillio</i>
	<i>Carbon coke</i>
	<i>Feldspato</i>
	<i>Fluorite</i>
	<i>Afnio</i>
	<i>Elio</i>
	<i>Niobio</i>
	<i>Fosforite</i>
	<i>Fosforo</i>
	<i>Scandio</i>
	<i>Stronzio</i>
	<i>Tantalio</i>
	<i>Vanadio</i>

Nell'ambito delle **misure dettate per rafforzare la catena del valore delle materie prime** dell'Unione europea, l'articolo 5 del regolamento prevede che la Commissione europea e gli Stati membri rafforzino le catene del valore delle materie prime strategiche per aumentare significativamente, entro il 2030, le **capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio** nell'UE, con obiettivi del 10%, 40% e 25% rispettivamente del consumo annuo. Inoltre, Commissione e Stati devono diversificare le importazioni per garantire che **nessun Paese terzo copra oltre il 65% del consumo**. Si dispone poi che la Commissione europea incentivi il progresso tecnologico e l'uso efficiente delle risorse e stabilirà parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell'UE, basati su volumi di rifiuti e contenuto di materie prime strategiche, entro il 1° gennaio 2027.

Ai sensi dell'articolo 6, la Commissione europea riconosce come **progetti strategici** quelli che soddisfano i seguenti **criteri**:

- contribuiscono significativamente alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'UE;
- sono tecnicamente fattibili entro un periodo ragionevole con volumi di produzione stimabili;
- sono attuati in modo sostenibile.

I progetti devono inoltre rispettare i diritti umani e avere pratiche socialmente responsabili, creando posti di lavoro di qualità e coinvolgendo le comunità locali, devono offrire benefici transfrontalieri, mentre quelli nei Paesi terzi devono essere reciprocamente vantaggiosi.

L'articolo 7 disciplina la **procedura di riconoscimento di un progetto** relativo alle materie prime critiche **come strategico**. I promotori di progetti relativi alle materie prime critiche dovranno presentare domande alla Commissione europea, includendo prove del rispetto dei criteri, un inquadramento secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite, un calendario di attuazione, piani per l'accettabilità sociale e la sostenibilità finanziaria, e informazioni sulle imprese coinvolte. La Commissione stabilirà un **modello unico per le domande entro il 24 novembre 2024** e valuterà le domande tramite inviti aperti con scadenze regolari. Gli **Stati membri o i Paesi terzi possono opporsi** alla concessione dello *status* di progetto strategico, che la Commissione europea può revocare se i criteri non sono più soddisfatti.

Ai sensi dell'articolo 8 i **promotori** di progetti strategici devono poi presentare alla Commissione europea una **relazione biennale sui progressi del progetto**, comprese eventuali ragioni di ritardo e piani per superarli, e dettagli sul finanziamento ricevuto, inclusi sostegni pubblici. Inoltre, i promotori dovranno aggiornare regolarmente un sito *web* accessibile al pubblico con informazioni rilevanti per la popolazione locale e per promuovere l'accettabilità sociale del progetto.

L'articolo 9 disciplina la **procedura di rilascio delle autorizzazioni**, prevedendo che entro il **24 febbraio 2025**, gli Stati membri istituiscano o designino una o più autorità come **punti di contatto unici** per facilitare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche. I punti di contatto unici devono fornire informazioni rilevanti e assistenza ai promotori dei progetti, garantendo che gli studi e le autorizzazioni precedentemente rilasciati siano tenuti in considerazione senza duplicazioni inutili. Devono anche assicurare che i richiedenti possano facilmente accedere alle informazioni sulla risoluzione delle controversie. Inoltre, un sito *web* dovrà elencare chiaramente tutti i punti di contatto unici, con i loro dettagli di contatto e informazioni categorizzate.

Ai sensi dell'articolo 10, ai progetti strategici è riconosciuto uno *status* prioritario in quanto contribuiscono alla **sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione Europea**. Considerati di pubblico interesse o a servizio della salute e della sicurezza pubblica, possono essere ritenuti di **rilevante interesse pubblico** se rispettano le condizioni legislative dell'Unione europea e, ove previsto, ottengono lo *status* di massima rilevanza nazionale e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Le procedure di risoluzione delle controversie relative ai progetti strategici saranno considerate urgenti, nel rispetto dei diritti della difesa.

L'articolo 11 prevede che la **procedura di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti strategici dell'Unione europea deve essere **completata entro 27 mesi** per i progetti di estrazione e **15 mesi** per quelli di trasformazione o riciclaggio. Per progetti già avviati o per espansioni, i termini sono 24 mesi per l'estrazione e 12 mesi per trasformazione o riciclaggio. La valutazione dell'impatto ambientale non rientra in questi termini.

In casi eccezionali, i termini possono essere **prorogati** di 6 mesi per l'estrazione e 3 mesi per la trasformazione o il riciclaggio. La Commissione informare dovrà informare per iscritto il promotore del progetto sui motivi e la nuova scadenza.

Entro **45 giorni** dalla ricezione di una domanda, il punto di contatto unico verifica la completezza della domanda. Se incompleta, il promotore deve fornire le informazioni mancanti. Una volta riconosciuta completa, inizia la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Entro un mese dal riconoscimento, viene redatto un **calendario dettagliato** in collaborazione con il promotore del progetto, pubblicato *online* e aggiornato in caso di modifiche significative.

Ai sensi dell'articolo 12 il promotore di un progetto strategico deve **richiedere al punto di contatto unico**, entro 30 giorni dal riconoscimento del progetto, un **parere** sulla portata e il dettaglio delle informazioni per la **valutazione dell'impatto ambientale** (VIA). Gli Stati membri dovranno quindi coordinare le varie valutazioni richieste dalla legislazione UE attraverso **una procedura comune o coordinata**. In ogni caso, le autorità competenti dovranno giungere a una conclusione motivata sulla VIA entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie (salvo casi eccezionali e motivati in cui questo termine può essere prorogato di 20 giorni). I tempi di consultazione pubblica per la VIA non devono superare gli 85 giorni, con un minimo di 30 giorni (con un eccezionale proroga fino a 40 giorni).

Ai sensi dell'articolo 13 le autorità nazionali, regionali e locali devono valutare l'inclusione di progetti relativi alle materie prime critiche nei **piani di zonizzazione e territoriali**, dando priorità ad aree artificiali, industriali e dismesse. Le valutazioni per questi piani devono essere combinate con quelle richieste dalle direttive UE pertinenti, considerando anche l'impatto su corpi idrici e ambiente marino.

L'articolo 16 contiene una disciplina per il **coordinamento dei finanziamenti**, prevedendo consulenze sulle modalità di completamento del finanziamento, considerando fonti private supplementari, sostegno da istituzioni finanziarie internazionali, strumenti e programmi degli Stati membri e programmi di finanziamento dell'Unione.

L'articolo 17 prevede che la Commissione europea istituisca un sistema per facilitare **accordi di acquisto di prodotti da progetti strategici**, al fine di permettere a potenziali acquirenti e promotori di progetti di formulare offerte indicando volume, qualità, prezzo e durata previsti.

Tra le disposizioni dedicate all'**esplorazione**, l'articolo 19 prevede che entro il 24 maggio 2025, ogni Stato membro elabori un **programma nazionale di esplorazione per le materie prime critiche**. Questi programmi includono misure per aumentare le informazioni sulle presenze di materie prime critiche, come mappature minerarie, campagne geochimiche e indagini geoscientifiche. Gli Stati membri dovranno comunicare i loro programmi alla Commissione europea e fornire aggiornamenti sui progressi. Le informazioni raccolte dovranno essere pubblicate *online*, con mappe e dati dettagliati disponibili su richiesta.

Ai sensi dell'articolo 20 la Commissione europea monitora i **rischi di approvvigionamento** delle materie prime critiche, concentrandosi su fattori che potrebbero distorcere la concorrenza o frammentare il mercato interno. Il monitoraggio copre vari parametri, tra cui flussi commerciali, domanda e offerta, concentrazione dell'offerta, produzione e capacità produttiva, volatilità dei prezzi, strozzature nella produzione e nelle autorizzazioni, e potenziali ostacoli al commercio. Le autorità nazionali (anche alla luce di quanto previsto dell'articolo 21) dovranno supportare questo

monitoraggio condividendo informazioni, raccogliendo dati, fornendo analisi dei rischi e segnalando tempestivamente eventuali gravi perturbazioni nell'approvvigionamento.

Si dispone inoltre che ogni tre anni, o quando si rileva un aumento significativo dei rischi, venga eseguita una **prova di stress** per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. Queste prove valutano la vulnerabilità alle perturbazioni, considerando fattori come l'ubicazione delle attività estrattive e di trasformazione, la struttura del mercato, i fattori geopolitici, la logistica, e la possibilità di diversificare le fonti o sostituire le materie.

Ai sensi dell'articolo 22 gli Stati membri devono informare la Commissione europea sulle loro **scorte strategiche** di materie prime strategiche, tranne quando ciò compromette la sicurezza nazionale. Le informazioni riguardano scorte detenute da autorità pubbliche, imprese pubbliche o operatori incaricati, ma gli Stati membri non sono tenuti a condividere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o dati sensibili.

Sulla base di tali informazioni, prosegue l'articolo 23, la Commissione europea condivide un progetto di **parametro di riferimento per il livello di sicurezza** delle scorte strategiche dell'Unione europea per ogni materia prima strategica. Questo parametro tiene conto delle importazioni medie giornaliere, delle scorte private e del rischio di approvvigionamento.

La Commissione potrà formulare pareri agli Stati membri per aumentare le scorte strategiche o modificare le procedure di gestione, mirando a migliorare l'accessibilità transfrontaliera.

La Commissione europea coordinerà inoltre la partecipazione degli Stati membri a consessi internazionali sulle scorte strategiche e fornisce dati aggregati agli organi di *governance* dell'UE responsabili della gestione delle crisi.

Si rileva che né questo articolo né l'articolo 22 obbligano gli Stati membri a detenere o mettere in circolazione scorte strategiche.

Ai sensi dell'articolo 24 gli Stati membri devono identificare **le grandi imprese che utilizzano materie prime strategiche** in settori chiave come batterie, idrogeno, energia rinnovabile e tecnologie avanzate. Queste imprese devono effettuare una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento ogni tre anni, mappando l'origine delle materie prime, analizzando i fattori di rischio e valutando le vulnerabilità. In caso di vulnerabilità significative, le imprese devono adottare misure di mitigazione, come diversificare le fonti o sostituire le materie prime. Gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatoria la presentazione di una relazione al consiglio di amministrazione sui risultati della valutazione.

L'articolo 25 prevede che la Commissione europea istituisca un **sistema per aggregare la domanda di materie prime strategiche** da parte delle imprese dell'UE e cercare offerte dai fornitori.

Per quel che riguarda la *governance* sull'approvvigionamento di materie prime critiche, è prevista, dall'articolo 36 del regolamento, l'istituzione di un **comitato europeo per le materie prime critiche**. Si tratta di un organo consultivo istituito per assistere la Commissione europea nell'attuazione del regolamento.

Composizione:

- rappresentanti degli Stati membri (uno per Stato, con diritto di voto);
- rappresentanti della Commissione europea (uno presiede il comitato);
- osservatori del Parlamento europeo;

- possibili osservatori invitati (industria, società civile, accademia, sindacati, autorità locali, paesi terzi, agenzie UE).

Competenze:

- discutere l'attuazione delle procedure di autorizzazione dei progetti;
- proporre orientamenti per i punti di contatto unici;
- monitorare l'attuazione dei progetti strategici;
- consigliare sulla valutazione del sistema d'acquisto in comune;
- facilitare lo scambio di migliori pratiche tra Stati membri.

Sottogruppi permanenti:

- finanziamento dei progetti strategici;
- sensibilizzazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di interessi;
- coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione;
- promozione della circolarità e dell'efficienza delle risorse;
- monitoraggio e prove di stress;
- coordinamento delle scorte strategiche.

Ai sensi dell'articolo 37, il comitato discute periodicamente diversi aspetti dei **partenariati strategici dell'Unione europea** sulle materie prime critiche: in questa sede viene valutato il loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla cooperazione lungo la catena del valore e allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e si esamina la coerenza tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri e le azioni dell'UE. Vengono considerati anche i criteri per identificare Paesi terzi prioritari per nuovi partenariati, tra cui il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, la capacità di migliorare le pratiche ambientali e sociali, gli accordi di cooperazione esistenti e le opportunità di investimento.

Gli Stati membri informano la Commissione sulla loro cooperazione bilaterale e possono supportare l'attuazione delle misure definite nei partenariati.

La **Commissione europea riferisce annualmente** al Parlamento europeo e al Consiglio sulle discussioni del comitato.


Queste attività mirano a rafforzare la posizione dell'UE nel settore delle materie prime critiche, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e lo sviluppo dei Paesi partner.

Ai sensi dell'articolo 44, entro il 24 novembre 2026, la Commissione europea presenta una **relazione con proiezioni del consumo annuo di materie prime critiche** per il 2030, 2040 e 2050, includendo **parametri** di riferimento per l'estrazione e la trasformazione.

Entro il 24 maggio 2027, e ogni tre anni, la Commissione **monitora i progressi** verso questi parametri e pubblica una relazione dettagliata. Questa relazione include informazioni quantitative sui progressi, un elenco dei partenariati strategici e una valutazione del loro contributo.

La Commissione europea garantisce altresì la coerenza delle azioni con altre normative UE e pubblica una **relazione sulla coerenza** entro il 24 maggio 2025.

La relazione illustrativa evidenzia che nel **sottosuolo italiano** sono presenti **almeno 15 delle 34 materie prime critiche** necessarie per la transizione energetica e 3000 siti (entro il 24 maggio 2025 è attesa la pubblicazione una nuova Carta mineraria aggiornata) da cui poter estrarre materie prime critiche, in particolare: **litio, cobalto, barite, berillio, nichel e tungsteno, rame, zinco.**



Fonte: relazione illustrativa al decreto legge.

Articolo 2

(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

L'**articolo 2** contiene norme per il **riconoscimento dei progetti strategici** di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di **interesse pubblico nazionale**.

Ai sensi dell'**articolo 2, comma 1**, quando viene presentata una domanda di riconoscimento di un **progetto strategico** di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (**CITE**), con il Ministro della difesa, valuta **eventuali ostacoli** entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 4 del D.L. 22/2021, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Nel disciplinare tale Comitato, l'articolo 4 del D.L. 22/2021 dispone, in particolare, che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o in sua vece dal Ministro dell'ambiente) ed è composto da una serie di Ministri indicati dalla norma (in particolare quelli dell'ambiente, dell'economia e delle finanze, delle imprese, e delle infrastrutture) nonché gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Al CITE è demandato il compito di approvare il piano per la transizione ecologica, il quale è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1.

La disciplina del CITE viene integrata dal D.L. in esame, all'articolo 15, con l'attribuzione allo stesso di una nuova peculiare funzione consistente nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche (*cfr.* relativa scheda di lettura).

La previsione dell'articolo 2 qui in commento attua così quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252, alla cui scheda di sintesi si rimanda¹.

¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento europeo, qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello *status* di progetto strategico al progetto proposto, il progetto non è considerato per il riconoscimento del progetto come strategico.

Il **comma 2** dispone che, in caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sia adottata sentita la regione interessata.

Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, ai sensi del **comma 3**, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le **opere** necessarie alla loro realizzazione diventano **di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**.

Articolo 3

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)

L'**articolo 3** istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di **estrazione** di materie prime critiche strategiche (**comma 1**). Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. Il punto di contatto unico verifica la completezza delle domande e dal completamento delle verifiche prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i 18 mesi (**commi 2 e 3**). Tale termine è ridotto a 16 mesi qualora i progetti siano stati dichiarati strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali siano pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l'estensione di progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi (**comma 4**).

I termini sopra indicati sono prorogabili solo in caso di circostanze eccezionali per al più sei mesi (**comma 5**).

Sono dimezzati e comunque **non superiori a dieci mesi** i termini di legge per provvedere su: rinnovo della concessione di materie prime strategiche oggetto dei progetti di cui all'articolo 2; ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, domanda di sospensione di lavori e domanda di trasferimento della concessione (**comma 6**). La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica (**comma 7**).

Per i progetti di estrazione mineraria nei fondali marini i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali (**comma 8**).

Infine, vengono fatte salve le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività estrattive, di polizia delle miniere e delle cave, e di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di estrazione del R.D. n. 1443/1927 e del D.P.R. n. 382/1994 (**comma 9**).

In particolare, il **comma 1** istituisce presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un **punto unico di contatto** competente al rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di **progetti strategici** di estrazione di materie prime critiche strategiche.

L'istituzione del punto unico di contatto, come riportato nella relazione illustrativa del Governo, è prevista dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2024/1252.

Il **comma 2** prevede che l'**istanza** per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche sia **presentata al punto unico di contatto** sopra citato. Quest'ultimo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza la trasmette al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito ai sensi dell'articolo 6 (alla cui scheda si rimanda).

Il **comma 3** prevede che il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifichi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la completezza della stessa. Nel caso siano necessarie integrazioni, è previsto che vadano specificate al proponente le informazioni necessarie. Il termine assegnato al proponente per la risposta non può essere superiore a trenta giorni. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, sentite le altre amministrazioni interessate, il punto unico di contatto ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando un termine per la risposta non superiore a quindici giorni. Infine, è previsto che il **procedimento di rilascio dei titoli abilitativi non superi i 18 mesi** dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza.

L'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma del **regolamento (UE) 2024/1252** prevede che nel caso in cui la domanda presentata sia ritenuta incompleta una seconda volta, il punto di contatto unico interessato non possa richiedere informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e possa richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.

Il **comma 4** prevede che per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2 (*cf. supra*), per i quali sono pendenti procedimenti di autorizzazione avviati prima del predetto riconoscimento, nonché per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi non superi i 16 mesi.

Il **comma 5** specifica che i termini massimi previsti ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non in caso di circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, a causa della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 6 (*cfr. infra*).

Il **comma 6** prevede il dimezzamento dei termini previsti dal D.P.R. n. 382/1994 per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche di cui all'articolo 2, nonché sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione.

In ogni caso i termini non possono superare i 10 mesi.

Il **D.P.R. n. 382/1994** disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale. In particolare, l'**articolo 16, comma 3**, prevede che per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provveda, entro **sessanta giorni** dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (l'attuale Ministero delle imprese e del *made in Italy*). Quest'ultimo, entro il termine massimo di **novanta giorni** dalla data di presentazione della domanda, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori o di trasferimento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla ricostruzione normativa al termine della scheda di lettura.

Il **comma 7** stabilisce (al primo periodo) che, **entro il perimetro della concessione**, siano considerate di **pubblica utilità, indifferibili e urgenti** le opere necessarie per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera.

La dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dagli articoli da 12 a 14 del testo unico in materia di espropriazione (D.P.R. n. 327/2001). In particolare, l'articolo 12 dispone in ordine agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo comunque che, in base alla normativa vigente, può equivalere a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. La dichiarazione attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza, si

ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (di cui all'articolo 22-*bis* del citato D.P.R. n. 327/2001).

Il secondo periodo del comma prevede che la concessione comporti, qualora richiesto dal concessionario, **vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica** ai sensi dell'articolo 10 del [D.P.R. n. 327/2001](#).

L'articolo 10 del D.P.R. 327/2001 disciplina l'apposizione dei vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali, prevedendo, al comma 1, che qualora la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non sia prevista dal piano urbanistico generale, possa essere disposto il vincolo preordinato all'esproprio su richiesta dell'interessato o su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, tramite una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa o un altro atto che comporti la variante al piano urbanistico.

Il **comma 8** stabilisce che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini siano rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 (*alla cui scheda di lettura si rinvia*) e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

Infine, il **comma 9** prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13 comma, 1, del [D.lgs. 81/2008](#) (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro²), e, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, anche quelle in materia di polizia delle miniere e delle cave (ai sensi del [D.P.R. n. 128/1959](#)) e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (ai sensi del [D.Lgs. n. 624/1996](#)).

In materia di estrazione, e in quanto compatibili, sono fatte salve anche le disposizioni di cui al [regio decreto n. 1443/1927](#) e al [D.P.R. n. 382/1994](#).

² L'articolo 13, comma 1 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché, **per le industrie estrattive** di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle **regioni** e, nell'ambito delle proprie competenze, dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

La disciplina sulla ricerca e la coltivazione delle miniere trova la sua prima base giuridica, nel **R.D. n. 1443/1927** e ss. mod. e int. (conosciuto come “**legge mineraria**”) recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*” e nel relativo regolamento approvato con **D.P.R. n. 382/1994**, recante “*Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale*”.

Con il **D.P.R. n. 616/1977**, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alle acque minerali e termali (articolo 61), attribuendo loro la ricerca, utilizzazione e vigilanza, nonché alle cave e torbiere (articolo 62).

Successivamente con l’articolo 33, 34 e 35 del **D.lgs. n. 112/1998**, sono state trasferite alle **regioni** anche le competenze relative all’attività estrattiva dei minerali solidi per cui risultano in capo alle regioni le **competenze amministrative relative all’attività estrattiva in terraferma sia di miniera che di cava**.

*Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., ha portato alla riconduzione della stessa – come più volte affermato dalla Corte Costituzionale – alla competenza residuale delle regioni (ex plurimis, sent. n. 176 del 2018 e sent. 31/2020). Se la materia può essere regolata dalle regioni, resta, tuttavia, salvo il necessario **rispetto degli standard ambientali fissati dalle leggi statali** (sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).*

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame rileva che, **per la quasi totalità delle regioni, le leggi regionali si limitano a disciplinare le attività estrattive di cave e torbiere**. Nel caso del Trentino Alto Adige la competenza è stata trasferita alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infine, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, alcune regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria) hanno prodotto specifiche leggi regionali che disciplinano la materia, mentre altre (Umbria, Calabria, Sicilia e Sardegna) hanno introdotto specifici articoli all’interno di leggi regionali più generali.

La frammentazione delle competenze a livello regionale con coinvolgimento di province e comuni rende complicata, secondo la relazione illustrativa, una visione nazionale delle procedure e delle loro problematiche di attuazione.

A causa della regionalizzazione delle competenze in materia, le procedure per il rilascio dei permessi di ricerca non sono sottoposte ad una disciplina organica su tutto il territorio nazionale, e a ciò deve aggiungersi la frammentazione delle competenze a livello regionale, con il coinvolgimento di più soggetti come le province e i comuni, che determinano lungaggini

procedurali e complessità nel buon esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Pertanto, alla luce di tale contesto, la relazione evidenzia come si ravvisi la necessità e urgenza di intervenire con il decreto legge in esame, in linea con quanto previsto dal regolamento UE in materia di **sicurezza degli approvvigionamenti**, al fine di dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese riportando la **competenza allo Stato in materia di autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche**, così da rafforzare le diverse fasi della catena del valore di approvvigionamento e promuovere un ecosistema di materie prime sostenibile e diversificato.

*Con riferimento al **R.D. 29 luglio 1927, n. 1443** e al **DPR n. 382/1994**, che costituiscono la normativa statale di riferimento in materia di attività minerarie, si osserva che tali norme vengono fatte salve nell'articolo 3 del decreto legge in commento per ciò che concerne i soli titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche, e non invece ai permessi di ricerca di materie prime strategiche di cui all'articolo 7, anch'essi riportati alla competenza statale.*

• Coltivazione delle miniere

L'**articolo 14** del **R.D. n. 1443/1927** prevede che le miniere possano essere coltivate **soltanto** da chi ne abbia **avuto** la **concessione** e che possano essere oggetto di concessione solo i giacimenti di cui sia stata riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità da parte dell'Amministrazione.

La **concessione** è **rilasciata** ai sensi dell'**articolo 15**, che prevede possa essere data a chi abbia l'**idoneità tecnica ed economica** a condurre l'impresa. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 del suddetto decreto sono pertinenti della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Con il **D.P.R. n. 382/1994 (articoli 10-18)** si è provveduto a disciplinare il procedimento di conferimento di concessioni di coltivazione nonché eventuali procedimenti connessi allo stesso.

Ai sensi dell'**articolo 11** la domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (l'attuale Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e ne cura l'istruttoria. Alla domanda vanno allegati il piano topografico, la relazione geomineraria e il programma dei lavori. La fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 12, è curata dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della domanda indice una conferenza di servizi per acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni territorialmente interessati.

Qualora i **giacimenti minerari** siano di **interesse nazionale**, l'**articolo 14** prevede che l'ingegnere capo del distretto minerario provvede all'invio di una relazione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi. Quest'ultimo, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto di conferimento o negazione della concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.

L'**articolo 15** fissa il **termine** del **procedimento** di **conferimento** di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale entro **centossessanta giorni** dalla data di presentazione della domanda (mentre per i giacimenti di interesse locale il termine massimo è fissato a centotrenta giorni).

Articolo 4

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di riciclo e trasformazione)

L'**articolo 4** istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di **riciclaggio** aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche (**comma 1**). Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse.

Più precisamente, è previsto che l'istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione sia presentata al punto di contatto unico, che ne verifica la completezza e può richiedere eventuali integrazioni. L'iter autorizzatorio non può essere superiore a 10 mesi dall'effettuazione delle verifiche della documentazione (**commi 2 e 3**).

Tale termine è ridotto a 8 mesi qualora i progetti siano stati dichiarati strategici ai sensi dell'articolo 2, per i progetti per cui sono pendenti procedimenti avviati, o per l'estensione di progetti strategici già esistenti (**comma 4**).

Tali termini sono prorogabili solo in caso di circostanze eccezionali per al più tre mesi e previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato tecnico (**comma 5**).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le citate disposizioni si applicano anche quando nel progetto strategico è ricompresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione (**comma 6**).

Infine, è prevista una deroga al limite percentuale di legge per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE, al fine di rafforzarne la dotazione per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3 (**comma 7**).

In sede di esame referente, sono state inserite previsioni volte a incrementare di 20 unità il personale del MASE da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame (**commi 7-bis e 7-ter**).

L'**articolo 4, comma 1**, stabilisce che sia istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio

ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252³ delle materie prime critiche strategiche.

In forza del **comma 2**, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto, il quale la trasmette entro dieci giorni dalla ricezione al Comitato tecnico previsto all'articolo 6 (alla cui scheda si rimanda).

Il **comma 3** prevede che il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifichi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la completezza della stessa. Nel caso siano necessarie integrazioni, è previsto che vadano specificate al proponente le informazioni necessarie. Il termine assegnato al proponente per la risposta non può essere superiore a trenta giorni. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, sentite le altre amministrazioni interessate, il punto unico di contatto ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni ai sensi dell'**articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252**, assegnando un termine per la risposta non superiore a quindici giorni⁴. Infine, è previsto che il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi non superi i 10 mesi dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza.

Il **comma 4** prevede che per i progetti dichiarati strategici ai sensi dell'articolo 2 (alla cui scheda si rimanda) per i quali sono pendenti procedimenti di autorizzazione avviati prima del predetto riconoscimento, nonché per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi non superi gli 8 mesi.

Il **comma 5** specifica che i termini massimi previsti ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non in caso di circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, a causa della natura, complessità, ubicazione o

³ Ai sensi del citato regolamento per "trasformazione" si intendono "tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l'arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell'ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali". La definizione di "riciclaggio" richiama quella fornita all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE, ovvero "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

⁴ L'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (UE) 2024/1252 prevede che nel caso in cui la domanda presentata sia ritenuta incompleta una seconda volta, il punto di contatto unico interessato non possa richiedere informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e possa richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.

portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

Il **comma 6** prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 (alla cui scheda si rimanda), le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nello stesso progetto strategico è ricompresa anche l'attività di trasformazione, oltre a quella di estrazione o riciclaggio.

Infine, il **comma 7** dispone che, ai fini del rafforzamento della dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027 possano essere conferiti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del suddetto ministero **in deroga** al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del d.lgs n. 165/2001, nel limite massimo di due ulteriori unità.

L'ultimo periodo del comma prevede che agli oneri previsti si faccia fronte nei limiti delle facoltà di assunzione disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale siano conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti di ruolo in prima fascia o, **in misura non superiore al 70 per cento** della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli oppure, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Questi debbono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti due ulteriori commi per incrementare la dotazione organica del MASE.

In particolare, è stato inserito il **comma 7-bis** che detta disposizioni per incrementare di venti unità il personale del MASE incaricato di svolgere le funzioni amministrative previste dal decreto in esame. Viene dapprima disposta l'autorizzazione a indire procedure concorsuali pubbliche, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie, per **assumere** in deroga alle ordinarie facoltà assunzioni, con **contratto a tempo indeterminato, venti**

unità di personale da inquadrare nell'Area **Funzionari**. In secondo luogo, è previsto che, nelle more delle procedure concorsuali, il MASE possa avvalersi di uno stesso contingente di venti unità tramite **comando** di funzionari provenienti da altre pubbliche amministrazioni. Vengono quindi quantificati gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente comma: **per l'anno 2024**, è autorizzata la spesa di euro 336.049, cui si aggiungono euro 10.267 a titolo di buoni pasto, euro 72.100 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed euro 42.600 per spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale; **a decorrere dall'anno 2025**, la spesa autorizzata è di euro 1.008.146 annui, cui si aggiungono euro 30.800 annui per l'erogazione di buoni pasto.

Il **comma 7-ter** contiene la clausola di copertura dei predetti oneri, disponendo che a questi si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MASE.

Articolo 5

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

L'**articolo 5** individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del D.L. n. 50/2022 il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di **trasformazione** delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

Inoltre, sono specificati i termini per l'emissione del provvedimento autorizzatorio, pari a dieci mesi, e i casi in cui tale termine è abbreviato in mesi otto. Infine, il **comma 4** dispone che il termine di dieci mesi non è prorogabile se non in circostanze eccezionali, per un massimo di tre mesi, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico istituito dall'**articolo 6**.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, imponendo l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5, comma 1** individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'[articolo 30 del D.L. n. 50/2022](#), convertito con modificazioni dalla **legge n. 91/2022**, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. Il **secondo periodo** specifica che l'istanza per l'autorizzazione deve essere presentata al punto unico di contatto, il quale, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, la trasmette **entro dieci giorni** al Comitato tecnico di cui all'**articolo 6** e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Si ricorda che l'**Unità di missione attrazione e sblocco investimenti** è stata istituita presso il MIMIT dall'**articolo 14, comma 1, lettera a)** del **D. L. n. 44/2023**, che ha modificato l'**articolo 30 del D.L. n. 50/2022**. Essa ha assunto le funzioni della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, che la suddetta norma ha soppresso. L'Unità di missione ha assorbito, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All'Unità di missione sono stati assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. L'Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori.

Il **comma 2** pone un termine **non superiore a dieci mesi** per il rilascio dell'**autorizzazione unica**, rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il **secondo periodo** specifica che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico.

In forza del **terzo periodo**, nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta (a prescindere dal relativo *nomen iuris*) previsti dalle norme vigenti in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata applicando gli [articoli 14-bis](#) e seguenti della **legge n. 241/1990** (conferenza servizi semplificata).

La norma impone la convocazione di tutte le amministrazioni competenti nella suddetta conferenza, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Inoltre, trova applicazione il disposto dell'**articolo 13, comma 6 del D. L. n. 104/2023**, convertito con modificazioni dalla **legge n. 136/2023**.

Si ricorda che l'[articolo 13, comma 6, del D. L. n. 104/2023](#), come modificato dalla **legge n. 136/2023**, prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al **comma 5** dello stesso articolo sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001. Costituisce, quindi, titolo per la localizzazione delle opere e la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell'indennità, e per l'apposizione del vincolo espropriativo.

Il **comma 3** stabilisce che, per alcuni progetti di cui al **primo comma**, il termine di **dieci mesi** è ridotto a **otto mesi**. In particolare, tale normativa si applica ai seguenti casi:

- ai progetti che siano riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento;
- ai progetti per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi.

In forza del **comma 4**, il termine massimo di **dieci mesi** (stabilito dal **comma 2**) non è prorogabile se non per circostanze eccezionali.

Comunque, ciò può avvenire per un **massimo di tre mesi**, alla luce della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e, in ogni caso, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal **Comitato tecnico** istituito dall'**articolo 6** (alla cui scheda si rimanda).

Il **comma 5** dispone che dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per cui l'amministrazione competente dovrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

L'**articolo 6** istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche**, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.

Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio. Il Comitato è composto da membri di diverse amministrazioni, quali il MIMIT, il MEF e il MASE, oltre a rappresentanti della Conferenza unificata. Gli ultimi due commi stabiliscono l'incremento di dotazione organica del MIMIT necessaria a fare fronte alle nuove funzioni e le modalità con cui fare fronte ai relativi oneri finanziari.

L'**articolo 6, comma 1**, stabilisce che è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche**. Gli sono assegnati i seguenti compiti:

- a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese. È espressamente indicata una delle finalità: prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
- b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.

In forza del **comma 2**, ogni **tre anni** il Comitato tecnico predispone un **Piano nazionale delle materie prime critiche** e lo sottopone all'approvazione del CITE, integrato a norma dell'**articolo 2, comma 1**. Ivi sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al **comma 3**.

Il **comma 3** elenca una serie di attività che può compiere il Comitato tecnico ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico. In particolare:

- a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale in merito all'inclusione, dentro

tali piani, ove ritenuto opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche. Può anche promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;

- b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'**articolo 10**, dandone comunicazione alla Commissione europea;
- c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, di cui all'**articolo 11, comma 1** del decreto in esame, delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
- d) propone al **CITE**, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza sopra menzionate, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
- e) propone al **CITE** l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata all'esito dei risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui alla **lettera c)** e del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, nonché in seguito all'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
- f) integra la lista nazionale, ove riscontri un rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.

*Si valuti l'opportunità di meglio coordinare i poteri conferiti in forza della **lettera e)** ed **f)**, posto che sembra, a norma della **lettera f)**, che il Comitato abbia un potere di integrazione senza alcun controllo ex ante o ex post da parte del **CITE**, cui, in ragione della **lettera e)** appare essere ordinariamente demandata l'elaborazione della lista nazionale.*

In ragione del **comma 4**, al Comitato tecnico è affidato il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti. Tale supporto deve concentrarsi sulle attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

Il **comma 5** stabilisce che il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti, per ciascuno, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da due del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da due del Ministero dell'economia e delle finanze. Di questi, almeno uno per Ministero deve essere di livello dirigenziale generale.

Inoltre, fanno parte del Comitato anche i rappresentanti dei detti Ministeri che partecipano al *Board* europeo per le materie prime critiche di cui all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) 2024/1252](#).

Fanno parte del Comitato tecnico anche un rappresentante di ISPRA, designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'[articolo 4 della L. n. 206/2023](#) (Fondo nazionale del *made in Italy*), designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Inoltre, sono membri del comitato tre rappresentanti della Conferenza unificata. Tra questi, due sono nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tra i rappresentanti delle stesse. Quest'ultima precisazione e il numero dei membri del Comitato provenienti dalla Conferenza unificata sono il risultato delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente.

L'**ultimo periodo** del **comma 5** statuisce che il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei membri del Comitato con qualifica di dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Considerata la rilevanza dei compiti attribuiti al Comitato, si valuti l'opportunità di definire puntualmente, anche, eventualmente, demandando alla normazione secondaria, le modalità di funzionamento dello stesso, indicando, tra l'altro, a quali soggetti spetti il primo biennio di presidenza.

Il **comma 6** specifica che ai componenti del Comitato tecnico, ai consulenti e ai partecipanti non spetta alcun compenso, gettone di presenza né rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

In forza del **comma 7**, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche.

A tal fine, il **secondo periodo** stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà di assunzione, nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali.

Tuttavia, nelle more della conclusione delle suddette procedure concorsuali, il MIMIT può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per dare attuazione al **comma 7** in esame è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024, e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025; di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui, a decorrere dall'anno 2025, per l'erogazione dei buoni pasto.

Il **comma 8** stabilisce che gli oneri derivanti dal **comma 7**, quantificati in euro 213.966 per l'anno 2024, ed euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE**Articolo 7*****(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)***

L'articolo 7, al **comma 1**, modificato in sede referente esclude, per il **permesso di ricerca** relativo a **materie prime strategiche**, l'applicazione della procedura di **verifica di assoggettabilità a** valutazione di impatto ambientale (VIA) e la **valutazione di incidenza nei casi** in cui la **ricerca non ecceda il periodo di due anni** e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma.

Ai sensi del **comma 2**, modificato in Commissione, il **permesso di ricerca deve essere comunicato** al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'**attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni** dalla comunicazione. Secondo le modifiche apportate in sede referente, le funzioni di **vigilanza e di controllo** sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti **sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.**

Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l'**interruzione del permesso di ricerca** e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento **di decadenza** del permesso stesso. Ai sensi del **comma 3**, gli oneri delle verifiche e dei controlli sono a carico del ricercatore.

Il **comma 1** esclude, per il **permesso di ricerca** relativo a **materie prime strategiche**, la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto dispone che non è richiesta la procedura di **verifica di assoggettabilità a** valutazione di impatto ambientale (VIA) e la **valutazione di incidenza**⁵ nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le seguenti modalità:

⁵ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, la VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso DPR n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale

- a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
- b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
- c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
- d) prelievo di campioni **in gallerie o aree minerarie preesistenti** (prima delle modifiche apportate in sede referente, si faceva riferimento a tunnel o cave preesistenti);
- e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
- f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
- g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
- h) rilievi geofisici da veicolo mono ala (droni).

h-bis) campionamento ed analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti tramite utilizzo delle *Best Available Techniques* (BAT) laddove esistenti. Questo ulteriore requisito è stato inserito in sede referente.

Si osserva che l'articolo 7 in esame è rubricato *Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche*, ed è collocato nell'ambito del Capo "Disposizioni comuni sulle materie prime critiche". Pur tuttavia, il testo appare fare riferimento non già alle materie prime critiche, bensì alle materie prime strategiche, che, ai sensi del regolamento, costituiscono un sottoinsieme delle materie prime critiche.

Quanto alla valutazione ambientale, gli allegati alla parte seconda del **D.lgs. n. 152/2006** indicano i progetti da sottoporre **direttamente a VIA statale (allegato II)** o regionale (allegato III), nonché i progetti da sottoporre a previa **verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis)** o **regionale (allegato IV)**, in esito alla quale l'autorità competente determina se è necessario avviare una valutazione di impatto ambientale per approfondirne gli impatti⁶.

⁶ Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, **in sede statale**, l'autorità competente è il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, che esercita le proprie competenze **in collaborazione con il Ministero della cultura** per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il supporto tecnico-scientifico al Ministero è assicurato, di norma, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (art. 8, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006); tuttavia, per lo svolgimento delle **procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), è stato istituito un organo apposito: la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** posta alle dipendenze funzionali del MASE (art. 8, comma 2-bis e allegato I-bis

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato II, punto 7-*quinquies*) sono **sottoposti direttamente a VIA statale** le attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato IV, punto 2, lett. *a)* ed *e)* sono sottoposti **a previa verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano

- **i progetti attività di ricerca** sulla terraferma delle **sostanze minerali di miniera** di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D n. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali sottoposte a VIA regionale ai sensi cui alla lettera *b)* dell'allegato III sopra citato (lett. *a)*);
- **estrazione di** sostanze minerali **di miniera** di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. n. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale. Il R.D n. 1443/1927 che, come si descriverà meglio nel *box infra*, costituisce la primaria disciplina di riferimento per la ricerca e la coltivazione delle miniere.

Sono inoltre sottoposte a **verifica di assoggettabilità a VIA le modifiche** o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati.

Alla luce della suesposta ricostruzione normativa, si valuti l'opportunità di riformulare il comma in esame come novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), trattandosi di una modifica a regime e non di carattere temporaneo.

Ai sensi del **comma 2**, modificato **in sede referente**, il **permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto** di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione.

Nel corso dell'esame **in Commissione**, è stata **soppressa la previsione per cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)**

del D.lgs. n. 152/2006). In sede regionale, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di **vigilanza e di controllo** sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti previsti.

In suo luogo, ora si prevede che le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca, nel rispetto dei requisiti previsti, sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'**interruzione del permesso di ricerca** e provvedono a **segnalare al MASE e al MIMIT** l'adozione del relativo provvedimento che – come specificato **in sede referente** – è di **decadenza del permesso di ricerca**.

La formulazione di tale disposizione potrebbe essere chiarita al fine di precisare se, all'esito della segnalazione in esame, si renda necessaria, da parte dei Ministri competenti, l'adozione formale del provvedimento definitivo di decadenza dal permesso, oppure se gli enti che hanno provveduto all'interruzione del permesso di ricerca, successivamente a tale interruzione (sebbene ciò non sia precisato), provvedono essi stessi a dichiararne la decadenza e lo comunicano ai Ministeri indicati. Ciò appare rilevante anche alla luce del fatto che l'attività oggetto del permesso di ricerca, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, non può essere iniziata prima di trenta giorni dalla comunicazione del permesso stesso al Comitato tecnico.

Secondo quanto introdotto **in sede referente**, gli **enti territorialmente** competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

Si rammenta, al riguardo, che l'articolo 9 del R.D. n. 1443/1927 dispone che la decadenza dal permesso opera:

1. quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
2. quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
3. quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga ai vincoli di cui all'articolo 8 e 12 del R.D., relativi, rispettivamente, alla cessione del permesso senza autorizzazione e al divieto, per il ricercatore, di eseguire lavori di coltivazione;
4. quando non sia pagato il canone annuo.

Ai sensi del **comma 3**, gli **oneri** connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono **a carico del ricercatore** sulla base di specifiche **tariffe definite con decreto** del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. Ai sensi di quanto inserito **in sede referente**, il decreto deve essere **adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**.

La Soprintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disciplina sulla ricerca e la coltivazione delle miniere trova la sua prima base giuridica nel già menzionato **R.D. n. 1443/1927** e ss. mod. e int. (conosciuto come "**legge mineraria**") recante "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*" e nel relativo regolamento approvato con **D.P.R. 382/1994**, recante "*Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale*".

Con il **D.P.R. n. 616/1977**, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alle acque minerali e termali (art.61), attribuendo loro la ricerca, utilizzazione e vigilanza, nonché alle cave e torbiere (art.62).

Successivamente con l'articolo 33, 34 e 35 del **D.lgs. n. 112/1998**, sono state trasferite alle **regioni** anche le competenze relative all'attività estrattiva dei minerali solidi per cui risultano in capo alle regioni le **competenze amministrative** relative all'**attività estrattiva in terraferma sia di miniera che di cava**.

Con la **riforma del Titolo V** della Costituzione, la mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., ha portato alla riconduzione della stessa – come più volte affermato dalla Corte Costituzionale – alla **competenza residuale delle regioni** (*ex plurimis*, sent. n. 176 del 2018 e **sent. 31/2020**). Se la materia può essere regolata dalle Regioni, resta, tuttavia, salvo il necessario **rispetto degli standard ambientali fissati dalle leggi statali** (sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).

La relazione illustrativa al provvedimento in esame rileva che, **per la quasi totalità delle regioni**, le **leggi regionali si limitano a disciplinare le attività estrattive di cave e torbiere**. Nel caso del Trentino Alto Adige la competenza è stata trasferita alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infine, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, alcune regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria) hanno prodotto specifiche leggi regionali che disciplinano la materia, mentre altre (Umbria, Calabria, Sicilia e Sardegna) hanno introdotto specifici articoli all'interno di leggi regionali più generali.

La frammentazione delle competenze a livello regionale con coinvolgimento di Provincie e Comuni rende complicata una visione nazionale delle procedure e delle loro problematiche di attuazione.

Pertanto, alla luce di tale contesto, la relazione evidenzia come si ravvisi la necessità e urgenza di intervenire **con il decreto legge in esame**, in linea con quanto previsto dal regolamento UE, al fine di dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese riportando la **competenza allo Stato in materia di autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche**, così da rafforzare le diverse fasi della catena del valore di approvvigionamento e promuovere un ecosistema di materie prime sostenibile e diversificato.

Nelle premesse al decreto-legge qui in commento è richiamata la legge mineraria R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e il DPR n. 382/1994. Tali norme, vengono fatte salve per ciò che concerne i soli titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche, all'articolo 3 del decreto legge.

Posto tale quadro, e pur se non richiamata dall'articolo 7 qui in commento, si rammenta che la c.d. "legge mineraria" opera (articolo 2) una distinzione dei giacimenti minerari in «**miniere**» e «**cave**». Appartengono alla prima categoria la **ricerca e la coltivazione** di:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi si è però successivamente sviluppata, come è noto, una disciplina *ad hoc*), rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: delle torbe; dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; degli altri materiali industrialmente utilizzabili non compresi nella prima categoria. Con DPR si provvede in ordine all'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate, così come al passaggio delle sostanze dalla seconda alla prima categoria.

La legge mineraria dispone – all'articolo 4 – che la **ricerca delle sostanze minerali** è consentita **solo** a chi sia **munito del permesso**. Il permesso è rilasciato ai sensi degli artt. 6 e ss. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, **la durata del permesso di ricerca non può essere accordata per più di tre anni**. Il termine può essere **prorogato previa constatazione**, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti. **Ai sensi dell'articolo 7**, il ricercatore deve corrispondere un **diritto** proporzionale annuo **rapportato ad ogni ettaro di superficie** compresa entro i limiti del permesso.

Ai sensi dell'articolo 9, la decadenza del permesso può essere pronunciata:

1. quando non si è dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal rilascio del permesso;
2. quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
3. quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni indicate dal R.D.
4. quando non sia stato pagato il sopra citato diritto proporzionale.

L'**articolo 11** dispone che, **nei limiti dei terreni compresi** in un permesso di ricerca o in una concessione **può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse** e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Ai sensi dell'**articolo 12**, è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. Il R.D. dispone, infatti, all'**articolo 14**, che **le miniere possono essere coltivate soltanto** da chi ne abbia avuto la **concessione**. Possono inoltre formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità. Più concessioni nella stessa area possono essere date, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 11.

Articolo 8 *(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)*

L'**articolo 8** al **comma 1** impone – per le **concessioni** minerarie relative a **progetti strategici** rilasciate ai sensi dell'articolo 3 – il versamento, da parte del titolare della concessione di un'**aliquota del prodotto tra il 5% e il 7%** (**comma 1**). I relativi **introiti** sono destinati ad essere **ripartiti** in favore dello **Stato** per i **progetti a mare, nonché** in favore dello **Stato** e della **regione interessata** per i **progetti su terraferma**. Si demandano le modalità attuative ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di intesa con la Conferenza Unificata (**comma 2**). Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel **Fondo nazionale del *made in Italy***, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

Ai sensi del **comma 3**, quanto sopra **non si applica alle concessioni già rilasciate** al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario.

L'**articolo 8**, al **comma 1**, dispone che, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge in esame, il **titolare** della concessione deve corrispondere **annualmente** il valore di un'**aliquota del prodotto** pari ad una percentuale compresa **tra il 5% e il 7%**.

Le **somme** provenienti dal versamento della suddetta aliquota di prodotto, **assegnate allo Stato** ai sensi del successivo comma 2, sono versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al **Fondo nazionale del *made in Italy***, di cui all'articolo 4 della L. n. 206/2023, con la specifica finalità di sostenere **investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche** per la Nazione.

Si segnala che il Fondo in questione - già finalizzato al sostegno delle filiere strategiche nazionali e, tra esse, a quelle che si occupano del riciclo e riuso di materie prime critiche - viene novellato dall'articolo 13 del decreto legge qui in commento, al fine di comprendere tra le attività da esso sostenute anche quelle di estrazione e trasformazione delle stesse materie prime critiche e le infrastrutture strumentali.

Segnatamente, rinviando più diffusamente alla scheda di lettura relativa all'articolo 13 del decreto legge qui in commento, che la **legge n. 206/2023**, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la

tutela del *made in Italy*, all'**articolo 4, comma 1**, ha istituito il «**Fondo nazionale del *made in Italy***», con una dotazione iniziale di **700 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **300 milioni** di euro per l'anno **2024**. Il Fondo è stato espressamente finalizzato a sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di **materie prime critiche** per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.

L'articolo 13 del decreto legge qui in commento novella tale previsione, inserendo, nelle suddette finalità, un richiamo specifico alle attività di **estrazione e trasformazione** delle materie prime critiche, nonché alle **infrastrutture ad esse strumentali**.

L'articolo 13 interviene anche sulle modalità di alimentazione del Fondo (da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni) e sulle modalità di intervento del Fondo, dettagliandole maggiormente e consentendo ad INVIMIT SGR SpA⁷, di costituire fondi per le finalità perseguite da succitato Fondo per il *made in Italy*. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: a) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle **società delle filiere strategiche** delle **materie prime critiche** di cui al citato Fondo; b) in strumenti di rischio emessi dalle società testé citate il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali) (articolo 33, comma 8-*septies* del D.L. n. 98/2011, inserito dallo stesso articolo 13).

Il comma 1 mantiene comunque fermo l'obbligo di versamento dei **canoni demaniali** alle regioni.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** rileva al riguardo che, “allo stato attuale, le concessioni di coltivazione di giacimenti minerari sono soggette a canoni irrisori che vengono versati soltanto alle Regioni. Al riguardo, fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni, si rende necessaria la previsione di tale aliquota, relativamente ai progetti "strategici", al fine di adeguare la normativa nazionale in materia a quella europea, ove vige un modello di pagamento sulla produzione, nonché di implementare i processi di estrazione in modo da sostenere la crescita economica del Paese, in linea con il principio dettato dal regolamento europeo in punto di autosufficienza degli Stati membri nell'approvvigionamento delle materie prime critiche”.

Si rammenta, al riguardo, che l'**articolo 25 del R.D. 1443/1927** aveva previsto che il titolare della concessione mineraria fosse tenuto al pagamento annuale di un **canone commisurato alla superficie delle concessioni** (rapportato ad ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione). Una serie di norme successive avevano introdotto parametri

⁷ società partecipata al 100% dal MEF.

moltiplicativi degli originari importi fissati nel R.D. L'articolo 10 comma 2 della L. n. 537/1993 aveva poi stabilito, in via generale, che i canoni di concessione di beni pubblici venissero aumentati annualmente secondo i criteri dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati di altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

La determinazione e la riscossione di tale canone minerario è passata alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del D.lgs. 112/1998. Sono dunque di competenza delle regioni territorialmente interessate i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, la determinazione dei canoni stessi.

Ai sensi del comma 2, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi, di intesa con la Conferenza Unificata, sono definite:

- le modalità di calcolo e l'entità dell'aliquota da versare,
- le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restandone la destinazione al Fondo nazionale per il *made in Italy* prevista dal comma 1. Con riferimento a tale previsione, sembra quindi che i soli proventi dello Stato per i progetti in mare siano destinati al Fondo *made in Italy*, e non invece i proventi per i progetti in terraferma (cfr. punto immediatamente successivo). *Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.*
- le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma,
- le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché
- le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi delle stesse, ove previste dal titolo originario.

Ai sensi del comma, rimane fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio, ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che disciplina la concessione dei beni demaniali, e

del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lett. *pp*) del D.lgs n. 112/1998, che dispone che sono mantenute allo Stato le funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Sul punto – come rileva la [Corte dei conti](#) – i beni demaniali marittimi, pur preservando l'utilità pubblica cui sono destinati, possono formare oggetto di diritti in favore di terzi mediante atto di concessione, ossia attraverso provvedimento amministrativo integrato da un contratto regolante gli aspetti economici. Il concessionario acquista il diritto d'uso del bene demaniale e la facoltà di escludere terzi dal diritto di godere del bene demaniale concesso anche attraverso gli strumenti pubblicistici dei quali originariamente risultava titolare la P.A. concedente. Si ricorda, inoltre, che il sopra citato, articolo 36 del codice della navigazione prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Articolo 9

(Norme per il recupero delle risorse minerarie da rifiuti estrattivi)

L'**articolo 9** è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al [Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), purché compatibili, siano estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

In particolare, **il comma 1**, come illustrato in premessa, stabilisce una estensione delle disposizioni del R.D. n. 1443 del 1927 anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

Il comma 2, invece, prevede una serie di interventi di modifica al [decreto legislativo n. 117 del 2008](#), relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo ulteriori tipologie di rifiuti, connessi ad attività minerarie chiuse o abbandonate, nonché dei rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive.

L'articolo in esame **introduce** al decreto legislativo sopra citato, **l'articolo 5-bis**, che istituisce un **Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici**. In particolare il primo comma del nuovo articolo *5-bis* prevede la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica.

Il comma 3 dell'articolo *5-bis* stabilisce che, in caso di **contaminazione** delle strutture di deposito censite, il Piano indica gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Il comma 4, infine, del predetto articolo *5-bis*, dispone che il Piano deve essere **aggiornato** con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, riguardo alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate.

Articolo 10 (Programma di esplorazione nazionale)

L'**articolo 10, comma 1**, attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [ISPRA - Servizio geologico d'Italia](#) il compito di elaborare il **Programma nazionale di esplorazione**, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai sensi del **comma 2**, la convenzione contiene l'indicazione di **obiettivi intermedi e finali** il cui **mancato raggiungimento** comporta la **revoca** dell'affidamento e del finanziamento.

In caso di **revoca**, l'elaborazione del Programma è oggetto di **gara**. Il **comma 3** indica i contenuti del programma. Il **comma 4** consente ad ISPRA-Servizio geologico d'Italia, di avvalersi, per l'elaborazione del Programma, di **competenze esterne**, nei limiti dei finanziamenti previsti dal comma 9. Ai sensi del **comma 5**, le **attività di indagine e di esplorazione** necessarie all'elaborazione del Programma si svolgono con **tecniche non invasive**. Ai sensi del **comma 6**, modificato **in sede referente**, il Programma è **approvato dal CITE il 24 marzo 2025**. Il **comma 7** dispone che la **Carta mineraria aggiornata**, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione venga **pubblicata sul sito internet** di ISPRA entro il **24 maggio 2025**.

Ai sensi del **comma 8**, entro il **26 luglio 2024**, ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate e pubblica, **nelle more** della Carta mineraria aggiornata, una **prima mappa accessibile al pubblico**.

Il **comma 9** autorizza la spesa di **0,5 milioni** di euro per il **2024** e di **3 milioni** per l'anno **2025** per l'attuazione dell'articolo in esame, recando la relativa compensazione finanziaria.

L'**articolo 10, comma 1**, attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [ISPRA - Servizio geologico d'Italia](#) il compito di elaborare il **Programma nazionale di esplorazione**, sulla base di una **convenzione** stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Programma è sottoposto a **riesame almeno ogni cinque anni**.

L'articolo 19 del **regolamento (UE) 2024/1252** dispone che - **entro il 24 maggio 2025** - ciascuno Stato membro elabori un **programma nazionale** di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche. Il programma è sottoposto a **riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati, se necessario** (paragrafo 1).

Considerato che il citato comma 1 fa genericamente riferimento al “Programma nazionale di esplorazione”, si valuti l’opportunità di meglio identificare il Programma in questione, eventualmente operando un rimando all’articolo 19 del regolamento europeo sulle materie prime critiche (regolamento (UE) 2024/1252), il quale prevede che ciascuno Stato membro elabori, entro il 24 maggio 2025, il “Programma di nazionale esplorazione per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche”.

Ai sensi del **comma 2**, la **convenzione** contiene l’indicazione di **obiettivi intermedi e finali** il cui **mancato raggiungimento** comporta la **revoca** dell’affidamento e del finanziamento. **In caso di revoca**, l’elaborazione del Programma è oggetto di **gara**.

Il predetto comma 2 non specifica se la convenzione sia a titolo oneroso.

Ai sensi del **comma 6**, modificato **in sede referente**, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica - **CITE** approva il **Programma** entro il **24 marzo 2025**, e lo pubblica **nei siti internet istituzionali** del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, **nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessate**.

In merito ai commi sopra descritti, si valuti l’opportunità, con riferimento al comma 2, di indicare l’eventuale onerosità del piano e, al contempo, di specificare la tempistica della procedura di gara in caso di revoca dell’affidamento ad ISPRA-Servizio geologico d’Italia, operando un coordinamento con la tempistica di approvazione del Programma, prevista dal successivo comma 6, entro il 24 marzo 2025.

Ai sensi del **comma 3**, il Programma deve includere i seguenti contenuti:

- a) **mappatura dei minerali** su scala idonea;
- b) **campagne geochemiche**, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
- c) **indagini geognostiche**, incluse le indagini geofisiche;
- d) **elaborazione dei dati** raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di **mappe predittive**.

Secondo l’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, i programmi nazionali devono includere misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell’Unione. A seconda dei casi essi includono le misure seguenti:

- a) **mappatura dei minerali** su scala idonea;
- b) **campagne geochemiche**, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
- c) **indagini geo scientifiche**, come le indagini geofisiche;

- d) **elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale**, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;
- e) rielaborazione dei dati delle **indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate** contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche (**paragrafo 2**)⁸.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i loro programmi nazionali (paragrafo 4) e mettere a disposizione del pubblico **su un sito web ad accesso libero** mappe che riportano **informazioni di base** relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali. **Informazioni più dettagliate**, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione **su richiesta (comma 6)**. Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il **sottogruppo permanente, del comitato europeo per le materie prime critiche**, che riunisce istituti o servizi geologici nazionali/regionali, discute i programmi nazionali e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione: a) il potenziale di cooperazione per l'esplorazione di mineralizzazioni transfrontaliere e formazioni geologiche comuni; b) le migliori pratiche; c) la possibilità di creare una banca dati integrata per conservare i risultati dei programmi nazionali.

Secondo la **relazione tecnica**, il programma sarà operativamente composto da:

- Analisi e rielaborazione dei dati pregressi ed inserimento del data base Minerario nazionale gestito da ISPRA
- Prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di materie prime critiche e strategiche, a cura del Comitato tecnico (CTS)
- Approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive tramite:
 - rilevamento geologico-minerario: lavoro di campo per cartografare tipi di rocce, strutture, zone di alterazione e minerali presenti, tramite l'utilizzo anche di spettrometri, portatili e indirizzati da analisi da remoto;
 - campionamento geochimico: raccolta di campioni di suolo, sedimenti fluviali e rocce per analisi del contenuto mineralogico;
 - indagini geofisiche: indagini non invasive utilizzando metodi magnetici, gravimetrici o elettromagnetici per mappare le caratteristiche del sottosuolo;
 - telerilevamento ed altre tecniche (es. raggi cosmici): utilizzo di immagini satellitari per identificare firme spettrali dei minerali e caratteristiche geologico-strutturali da remoto. Analisi ottiche, multispettrali ed iper spettrali. Sperimentazioni con particelle cosmiche (muoni).

⁸ Qualora le condizioni geologiche di uno Stato membro siano tali che, con un elevato grado di certezza, non venga individuato alcun deposito di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie, mediante le misure di cui sopra, il programma nazionale può consistere di prove scientifiche in tal senso. Le prove sono aggiornate, nel contesto del riesame periodico del programma nazionale, per tenere conto di eventuali modifiche dell'elenco delle materie prime critiche (paragrafo 3).

Il **comma 4** consente ad ISPRA-Servizio geologico d'Italia, di avvalersi, per l'elaborazione del Programma, di **competenze esterne**, nell'ambito dei finanziamenti previsti al successivo comma 9.

Ai sensi del **comma 5**, le **attività di indagine e di esplorazione** necessarie all'elaborazione del Programma si svolgono con **tecniche non invasive** secondo i più moderni e sostenibili *standard* di esplorazione e ricerca.

Il **comma 7** dispone che la **Carta mineraria aggiornata**, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul **sito web di ISPRA entro il 24 maggio 2025**.

Le **informazioni di base** sulle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma devono essere **liberamente accessibili**. Le **informazioni più dettagliate**, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione **su richiesta** dei singoli interessati.

Ai sensi del **comma 8**, **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto legge, dunque entro il **26 luglio 2024**, **ISPRA** provvede alla **rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti** inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, **per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate** contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e **pubblica, nelle more** della Carta mineraria di cui al comma 7, **una prima mappa accessibile al pubblico**.

Il **comma 9**, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo qui in esame, autorizza la spesa di **500.000 euro** per l'anno **2024** e di **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante **utilizzo delle risorse destinate** – ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del D.lgs. n. 152/2006- allo svolgimento delle attività di **vigilanza** e controllo della sicurezza **anche ambientale** degli **impianti di ricerca e coltivazione in mare**, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo quanto evidenzia la **relazione tecnica**, le somme sono destinate alla elaborazione di una serie di **campagne di analisi** che devono essere svolte sul territorio nazionale e che comportano costi relazionati alle diverse metodologie di intervento e alle difficoltà logistiche dei luoghi. **Scopo della ricerca di base** è quello di **individuare le aree più promettenti** dal punto di vista minerario e di fornire indicazioni di massima sul potenziale minerario (minerali presenti, tenori e stime dei volumi). Queste aree dovrebbero essere

aperte a progetti di ricerca mineraria operativa, solitamente molto onerosi, a carico delle compagnie minerarie.

La relazione afferma che **le predette somme sono, altresì, destinate**, come esplicitamente richiesto anche dal regolamento europeo sulle materie prime critiche, (articolo 19, comma 2 punto e)), **alle attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.**

A riguardo si osserva che tali ultime attività non risultano formalmente incluse in quelle indicate dall'articolo in esame, al comma 3.

Sempre secondo la relazione, saranno individuate le aree da sottoporre ad approfondimenti tramite specifici lavori di campo, da remoto, e con campagne analitiche. Nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 €. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi la cui necessità sarà valutata caso per caso.

Articolo 11

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

L'**articolo 11**, comma 1, stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è tenuto a provvedere al **monitoraggio delle catene del valore strategiche**, alla **misurazione del fabbisogno nazionale** e alla **conduzione di prove di stress**. A tali fini, il comma 2 istituisce presso il medesimo ministero il **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche**. Il comma 3 stabilisce che le **imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025. Il comma 4, infine, **autorizza la spesa** di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026 **per l'istituzione e l'implementazione del Registro**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce che il MIMIT è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*. A tali fini, il **comma 2** istituisce presso il medesimo ministero il **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche**.

Il **comma 3** stabilisce che le **imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025.

L'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del [regolamento \(UE\) 2024/1252](#).

Tale articolo richiede che, entro il **24 maggio 2025** ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche (vedi *infra*) **gli Stati membri individuino le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche** per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip

avanzati. Per le imprese operanti nei settori strategici di grandi dimensioni è inoltre prevista, almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una **valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche**, che comprenda: a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano; b) un'analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche; c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento. Qualora le informazioni non fossero messe a disposizione delle imprese dai loro fornitori su richiesta, esse possono effettuare la loro valutazione del rischio sulla base delle informazioni pubblicate dalla Commissione nell'ambito del monitoraggio sui rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche e delle prove di *stress* previsti dall'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento europeo.

Qualora dalla valutazione del rischio emergano **vulnerabilità significative** alle perturbazioni dell'approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni che operano nei settori strategici sono tenute ad **adoperarsi per attenuare tali vulnerabilità**, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le materie prime strategiche.

L'elenco delle materie prime critiche è indicato nell'allegato I, sezione 1 dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 ed è aggiornato ogni tre anni ai sensi dello stesso atto europeo. Sono considerate, in particolare, strategiche le materie prime seguenti: a) bauxite/allumina/alluminio; b) bismuto; c) boro — grado metallurgico; d) cobalto; e) rame; f) gallio; g) germanio; h) litio — grado batteria; i) magnesio metallico; j) manganese — grado batteria; k) grafite — grado batteria; l) nichel — grado batteria; m) metalli del gruppo del platino; n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce); o) silicio metallico; p) titanio metallico; q) tungsteno.

Tutto ciò premesso, il **decreto attuativo** della legislazione in commento, che sarà pubblicato sul sito internet del MIMIT e aggiornato annualmente, **dovrà individuare le imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche** per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori.

Inoltre, con **decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono definite la **tipologia di dati**

che le imprese individuate ai sensi del comma 3 **trasmettono al Registro**, le eventuali **esenzioni**, nonché la **tempistica** e ogni altra modalità necessaria a **garantire l'operatività** del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami **metallici**, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.

Si valuti l'opportunità di prevedere un pieno coordinamento dei termini per l'adozione degli atti previsti dai commi 2 e 3.

Il **comma 4**, infine, **autorizza la spesa** di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026 **per l'istituzione e l'implementazione del Registro**, anche tramite interoperabilità con altre banche dati.

Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT.

Articolo 12

(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)

L'**articolo 12** stabilisce che **alle controversie** relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai **progetti strategici**, si applica la norma che **regola i giudizi amministrativi** aventi ad oggetto qualsiasi **procedura** relativa a **interventi finanziati con risorse previste dal PNRR**.

L'unico comma dell'articolo in esame stabilisce che **alle controversie** relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai **progetti strategici**, si applica l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022, che **regola i giudizi amministrativi** aventi ad oggetto qualsiasi **procedura** relativa a **interventi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, per consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo.

Il **comma 1** dell'articolo 12-*bis* del citato decreto dispone in ordine ad alcuni termini temporali relativi ai giudizi amministrativi su procedimenti riguardanti interventi in tutto o in parte **finanziati con risorse previste dal PNRR**.

In particolare:

- nel caso di **accoglimento di un'istanza cautelare**, si stabilisce che il Tribunale amministrativo regionale (TAR) fissi la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di **trenta giorni dal deposito dell'istanza**. Il TAR dispone, inoltre, il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle altre prove occorrenti;
- nel caso di **mancato accoglimento di un'istanza cautelare in primo grado, qualora l'ordinanza di primo grado sia riformata dal Consiglio di Stato**, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR; anche in tale caso, il TAR fissa la data della discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di **trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinanza**. La segreteria del TAR, specifica la disposizione in esame, ne dà avviso alle parti.

Qualora i termini temporali qui stabiliti non siano rispettati, la **misura cautelare perde efficacia**, anche quanto la medesima misura sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Il comma 5 dell'articolo 55 del Codice del processo amministrativo (articolo che disciplina le **misure cautelari collegiali**) prevede che sulla domanda cautelare il collegio pronunci nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno

dal perfezionamento, anche per il destinatario dell'ultima notificazione e altresì al decimo giorno dal deposito del ricorso. La disposizione riconosce inoltre alle parti la facoltà di depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

L'articolo 56 del Codice del processo amministrativo reca la disciplina relativa alle **misure cautelari monocratiche**. La tutela "monocratica" in pendenza di giudizio è ammessa "in caso di estrema gravità e urgenza" tali da determinare il pericolo grave che l'interesse del ricorrente sia pregiudicato dall'attesa dei termini previsti per una pronuncia cautelare collegiale (comma 1). Tale tutela presuppone la notifica del ricorso, che può essere effettuata direttamente dal difensore via fax, senza la necessità di autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di procedere alla notifica anche secondo le regole ordinarie, entro cinque giorni dalla richiesta della misura cautelare. Sull'istanza provvede il presidente del Tar (o il presidente della sezione, se il ricorso sia già stato assegnato a una sezione); il presidente, ove lo ritenga necessario, può sentire fuori udienza, senza formalità particolari, le parti che si siano dichiarate disponibili (commi 2 e 5). Il presidente si pronuncia con decreto motivato; il decreto, in caso di accoglimento è efficace sino alla camera di consiglio e perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre modificabile o revocabile su istanza di parte (comma 4). Se è concessa una misura cautelare, il decreto conserva i suoi effetti fino alla camera di consiglio fissata per l'esame in sede collegiale; tale camera di consiglio deve essere indicata nel decreto stesso (e ciò vale anche nel caso in cui il presidente neghi la concessione della misura cautelare).

Il **comma 2** prevede che il **giudice dia motivazione** in merito alla compatibilità della misura e della data di udienza con i termini previsti dal PNRR, nella decisione e nel provvedimento di fissazione dell'udienza medesima.

Il **comma 3** pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di rappresentare che la **procedura amministrativa oggetto del ricorso riguarda un intervento afferente al PNRR**.

Il **comma 4** prevede che i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, interessati dai giudizi amministrativi qui disciplinati, siano **parti necessarie** nei giudizi medesimi. Si tratta delle "amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR" definite dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del [decreto-legge n. 77 del 2021](#).

Si applicano le norme delle leggi speciali di cui al [regio decreto 30 ottobre 1933. n. 1611](#)⁹, sulla **notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato**.

Si applica, inoltre, l'articolo 49 del codice del processo amministrativo ([decreto legislativo n. 104 del 2010](#)) in materia di **integrazione del contraddittorio**.

Il comma 1 del richiamato articolo 49 stabilisce che quando il ricorso sia stato proposto solo contro alcuni dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Nell'atto di integrazione, il giudice fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato.

Alla luce delle specificità delle norme richiamate in relazione a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR, finalizzate in particolare al rispetto della tempistica prevista dal Piano medesimo, potrebbe risultare opportuno valutare se, anche sotto il profilo dell'ambito di applicazione e della definizione dei termini, il mero rinvio alle predette norme sia sufficiente a disciplinare il contenzioso concernente le procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici in esame.

⁹ "Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

CAPO III – PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI**Articolo 13**
(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

L'articolo 13 del decreto in esame reca norme volte a **stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche** per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del **Fondo nazionale del *made in Italy***, in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche, e alle disposizioni per la **valorizzazione del patrimonio immobiliare** previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in: *asset* immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari.

L'articolo 13 del decreto in esame reca norme volte a **stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche** per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento.

A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4 della legge n. 206 del 2023 e alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il **comma 1** reca le modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy*.

Il citato articolo 4 della legge n. 206 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il **Fondo nazionale del *made in Italy***, con una dotazione iniziale di **700 milioni di euro per l'anno 2023** e di **300 milioni di euro per l'anno 2024**, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con **risorse** provenienti da **soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni** ed è autorizzato a **investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società** per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi **sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo**.

Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 206 del 2023 per includere fra le attività al cui sostegno possono essere finalizzati gli interventi di sostegno del Fondo anche quelle di **estrazione e trasformazione di materie prime critiche**.

La lettera *b)* modifica il comma 2 del medesimo articolo, **eliminando** la previsione per cui, qualora il fondo sia incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come individuate ai sensi delle norme contabili le parole, ciò debba avvenire **mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa**. Viene inoltre integrata la disposizione specificando che il co-investimento da parte di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni è riferito **agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target**, effettuati con le risorse del Fondo.

La lettera *c)* del comma 1 modifica, infine, la disciplina del fondo **declinando al plurale i soggetti cui può essere affidata la gestione** mantenendo ferma la spesa di 2.500.000 euro ("complessivi") per **pagamento delle commissioni** ad esse spettanti.

Il **comma 2** dell'articolo in esame modifica l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, aggiungendo, dopo il comma 8-*sexies* nuovo comma 8-*septies*, il quale specifica che la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo (INVIMIT s.p.a.) **può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge n. 206 del 2023**. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

- a) **negli asset immobiliari**, anche pubblici o derivanti da concessione, **strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche** previste dalla citata normativa;
- b) in **strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a)** il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali.

Articolo 14
***(Disposizioni urgenti in materia di rottami ferrosi
e di altre materie prime critiche)***

L'**articolo 14, modificato in sede referente**, modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'**obbligo di notifica preventiva** al MIMIT e al MAECI le **esportazioni** di talune **materie prime critiche** da individuare con DPCM.

Il **comma 1, lett. a)**, come **modificata in sede referente**, assoggetta all'obbligo di notifica in quanto costituenti materie prime critiche, i **rottami metallici**, tra i quali rientrano anche i rottami ferrosi, già richiamati dalla norma originaria, operando, ai fini della loro individuazione, un richiamo ai relativi **codici della nomenclatura tariffaria europea** (Reg. CEE) n. 2658/87).

La **lett. a-bis)**, inserita **in sede referente**, dispone che – con lo stesso procedimento di individuazione delle materie prime critiche da assoggettare all'obbligo di notifica preventiva, possono essere indicate le **quantità dei rottami metallici diversi da quelli ferrosi** che devono essere oggetto di tale notifica.

Alla **lett. b)**, il comma dispone l'istituzione, presso il MAECI, di un **tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche** anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 14, modifica ed integra l'articolo 30 del D.L. n. 21/2022** (L. n. 51/2022), il quale – con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche – introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni, al fuori dal territorio europeo, di talune materie prime critiche – da individuare con DPCM su proposta dal MIMIT -, qualificando *ex lege* come tali i **rottami ferrosi**, anche non originari dell'Italia.

Segnatamente, l'articolo 30, al comma 1, nella sua formulazione previgente alle modifiche apportate dal provvedimento in esame, rinvia ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo. Vi rientrano, in ogni caso, i **rottami ferrosi**. Il comma infatti dispone che i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250

tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. Al comma 2, dispone che tale obbligo deve essere adempiuto almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e al Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI). Al comma 3, dispone che chiunque non osservi l'obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Il termine di applicazione delle misure di cui all'articolo 30, ivi indicato nel comma 4, è stato prorogato da ultimo dal D.L. n. 51/2023 sino al 31 dicembre 2026. Il comma 5 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

In particolare l'articolo qui in esame, al **comma 1, lett. a) e a-bis)**, rispettivamente, **modificata e aggiunta** in sede referente - **novella comma 1 dell'articolo 30** del D.L. n. 21/2022, al fine di:

- **assoggettare all'obbligo di notifica preventiva i rottami metallici** -tra i quali rientrano i rottami ferrosi già previsti dalla norma – operando, ai fini di una loro identificazione, i **richiami ai relativi codici della nomenclatura combinata tariffaria doganale e statistica europea, 7204, 7404, 7602 e 7902**, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (**lett. a)**).

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87:

- il codice 7204 è relativo ai “Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio”;
- il codice 7404 è relativo ai “Cascami e avanzi di rame”
- il codice 7602 è relativo ai “Cascami e avanzi di alluminio”
- il codice 7902 è relativo ai “Cascami e avanzi di zinco”.

- prevedere che, **con il medesimo procedimento** di individuazione delle (ulteriori) materie prime strategiche da assoggettare all'obbligo di notifica preventiva, **possono essere indicate, le quantità** di cui ai codici **7404, 7602 e 7902** che devono essere **oggetto di notifica (lett. a-bis)**).

Si valuti l'opportunità di riformulare la previsione sostituendo la locuzione “le quantità di cui ai codici”, con la seguente “le quantità dei rottami metallici di cui ai codici”.

- al **comma 1, lett. b)** inserisce due **nuovi commi, commi 3-bis e 3-quater, nell'articolo 30**.

Il **nuovo comma 3-bis** dispone l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), del **Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di**

altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il **nuovo comma 3-ter**, mantenendo ferma la clausola di neutralità finanziaria delle misure complessivamente contenute nell'articolo 30, dispone che **la partecipazione ai lavori del tavolo permanente non debba dare luogo all'erogazione di compensi**, rimborsi spese, gettoni di presenza o **emolumenti** comunque denominati.

Articolo 14-bis
(Disposizioni per l'urgente approvvigionamento
di ulteriori materie prime)

L'**articolo 14-bis** è stato **aggiunto** nel corso dell'esame **in sede referente** e detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle **materie prime** necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, **non ricomprese nel regolamento 2024/1252**, attraverso l'individuazione – da parte del CITE, su proposta del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, e sentita la Conferenza Stato-regioni – di progetti minerari di interesse strategico nazionale (**comma 1**).

La **valutazione della strategicità** del progetto deve considerare il fabbisogno nazionale della materia prima per filiere strategiche del *made in Italy* e l'estensione del progetto di estrazione alle fasi di raffinazione e trasformazione nel territorio nazionale (**comma 2**).

I **termini massimi per il rilascio dei titoli autorizzatori** relativi a tali progetti sono quelli già dettati dalle disposizioni del presente decreto-legge in materia di estrazione, riciclaggio e trasformazione di materie prime critiche strategiche (**comma 3**).

Viene poi istituito un **potere sostitutivo** in caso di inerzia o ritardo nel rilascio degli atti autorizzatori, che coinvolge l'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti** del MIMIT e, in ultima istanza, il Punto di contatto competente per progetto (**comma 4**).

Ai progetti in questione si applicano anche le previsioni già dettate dal decreto in materia di **aliquote** di produzione e di **accelerazione dei giudizi** (**comma 6**).

Si dispone quindi una clausola di neutralità finanziaria (**comma 5**).

L'**articolo 14-bis**, inserito in sede referente, estende alcune delle previsioni già contenute nel decreto-legge in esame a **progetti minerari** di interesse strategico nazionale **che non riguardano le materie prime elencate nel regolamento 2024/1252**.

Le materie prime in questione **non** sono quindi qualificate dai caratteri della **criticità e strategicità ai sensi del citato regolamento** europeo, cui si vuol dare esecuzione col decreto-legge in conversione.

Ai sensi del **comma 2**, la **strategicità** a livello nazionale dei progetti minerari inerenti queste materie prime altre discende, invece, dalla valutazione del fabbisogno nazionale di tali materie **per le filiere strategiche del *made in Italy*** e dall'estensione dei progetti di estrazione alle fasi, nel territorio nazionale, di raffinazione e trasformazione nel territorio nazionale.

Questa valutazione e quindi l'individuazione dei progetti – ai sensi del **comma 1** – è effettuata dal CITE come integrato dal presente decreto-legge, su proposta del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito ai sensi dell'articolo 6, e sentita la Conferenza Stato-regioni.

La previsione in parola sembra quindi attribuire al CITE una nuova competenza, quella di valutare e, si assume, anche di dichiarare un progetto vertente su tali materie come di interesse strategico nazionale: si valuti a tal fine un chiarimento, anche in vista di un coordinamento con la previsione dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, che insiste appunto sulle competenze del CITE.

Dalla valutazione dei progetti in questione come di interesse strategico nazionale deriva – sempre ai sensi del comma 1 dell'articolo 14-bis – l'applicazione delle disposizioni procedurali di semplificazione e dei poteri sostitutivi “di cui al comma 3”.

Si precisa che in realtà i poteri sostitutivi cui si fa riferimento sono contenuti nel comma 4 e non nel comma 3 dell'articolo 14-bis.

Il **comma 3** prevede che, una volta dichiarato il progetto su queste materie di interesse strategico nazionale, allo stesso si applichino le previsioni in materia di **termini massimi per il rilascio degli atti autorizzativi** previsti dal decreto-legge in esame, in particolare quelli previsti per l'estrazione (articolo 3, comma 3, v. relativa scheda), il riciclaggio (articolo 4, comma 3, v. relativa scheda) e la trasformazione (articolo 5, comma 2, v. relativa scheda) di materie prime critiche strategiche.

Dalla dichiarazione di interesse strategico nazionale deriva anche l'innesto di un **potere sostitutivo** – non previsto per i progetti vertenti su materie prime ai sensi del regolamento europeo – **in caso di inerzia o ritardo** da parte degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi. Al **comma 4**, in particolare, si prevede che in questa ipotesi il proponente possa segnalare l'inerzia al predetto Comitato tecnico, il quale, attraverso l'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti** del MIMIT (su cui v. *box* nella scheda relativa all'articolo 5), diffida a provvedere entro 15 giorni. Se l'inerzia persiste, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto competente per categorie di progetti (ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge in esame), che interviene in sostituzione entro 60 giorni.

Si rileva che il combinato disposto dei primi quattro commi dell'articolo 14-bis non permette di individuare quale sia l'amministrazione competente al rilascio dei predetti atti concessori: si valuti di specificarlo, anche al fine del corretto inquadramento del potere sostitutivo.

Ai sensi del **comma 6**, a tali progetti si applicano anche le previsioni, già dettate dal decreto-legge in conversione, in materia di **aliquote di produzione** (articolo 8, v. relativa scheda) e di **accelerazione dei giudizi** (articolo 12, v. relativa scheda).

Il **comma 5** esprime la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'articolo 14-*bis* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 *(Misure di coordinamento)*

L'**articolo 15** introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche all'articolo [57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE).

Per un inquadramento del CITE si rimanda a quanto riportato a commento dell'**articolo 2** del decreto-legge in esame.

Per quanto concerne le modifiche apportate dall'articolo in questione, si segnala che la **lettera a)**, introduce una nuova funzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica che consiste nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche.

La **lettera b)**, invece, prevede che il CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate (il riferimento alle quali è stato inserito in sede referente), approvi il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello status di progetto strategico relativo all'estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche.

Articolo 16
**(Modifiche all'articolo 13-bis del D.L. n. 104/2023 in materia
di operazioni inerenti società di rilievo strategico)**

L'articolo 16 modifica l'articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. Il **comma 1, lettera a)**, pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per **2 miliardi e 525 milioni** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**, tra cui ad esempio l'**acquisizione** o la **riacquisizione** di **partecipazioni** anche azionarie. Si ricorda che norme previgenti dispongono come la concreta individuazione e deliberazione di tali società – e delle operazioni ad esse relative – sia rimessa a D.P.C.M., tra cui il **D.P.C.M. 1° settembre 2023**. Il **comma 1 lettera b)** dispone, per tali società di rilievo strategico, di cui il MEF conseguirà una partecipazione ai sensi di tale articolo 13-bis, l'**esenzione dal Testo Unico** in materia di **società a partecipazione pubblica** (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e dal **limite massimo e relativi provvedimenti** sui **compensi** di amministratori e dipendenti (articolo 23-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

La modifica disposta dal **comma 1, lettera a)**, del presente articolo, che interviene sul **comma 1** dell'articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, **pospone** dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per **2 miliardi e 525 milioni** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**. Tali operazioni erano **già previste**, solo per l'anno **2023**, con il **medesimo importo**, dall'articolo **13-bis** del **decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104**.

L'assolvimento della prima condizione, ovvero l'**identificazione di quali società siano di rilievo** od "**interesse strategico nazionale**", è demandata ad uno o più D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207. Ai sensi dell'articolo 11 è demandato a un **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**, da emanare entro sessanta giorni, l'individuazione delle imprese operanti in settori strategici.

Lo **svolgimento** delle **operazioni** inerenti tali società è poi soggetto a specifica autorizzazione. Le operazioni di cui al comma 1 **consistono** a titolo esemplificativo nella **costituzione** di **società**, nella **riacquisizione** di partecipazioni precedentemente dismesse, nell'**acquisizione** di partecipazioni **anche** mediante **sottoscrizione** di un aumento di **capitale** o partecipazione a **operazioni straordinarie**. Ove queste operazioni

concernano partecipazioni azionarie, esse debbono essere autorizzate tramite D.P.C.M. ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Si noti in proposito che la relazione illustrativa chiarisce come il **D.P.C.M. 1° settembre 2023** abbia già previsto l'acquisizione, da parte del MEF, di una **quota di partecipazione di minoranza**, compresa fra il 15 e il 20 per cento, del capitale di **NetCo**, nel limite massimo di risorse di **2 miliardi e 200 milioni**. NetCo è la società che acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e che sarà controllata dal Fondo d'investimento statunitense KKR e partecipata da altri investitori internazionali dai Fondi italiani gestiti da F2i Sgr. Inoltre, l'importo stanziato potrà essere in parte utilizzato per l'acquisizione del controllo, da parte del Ministero, del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati. Il **residuo ammontare di 325 milioni** riguarda lo **stanziamento per l'impegno** che il Ministero dell'economia e delle finanze ha nei confronti di **DLH**, società del Gruppo Lufthansa, per l'eventuale riacquisto dalla stessa DLH della partecipazione che tale società potrà acquisire in Italia Trasporto Aereo ITA. Ne consegue che **l'intera capienza di 2 miliardi e 525 milioni è stata già ripartita tramite il citato D.P.C.M.**

La relazione illustrativa riporta dunque che, **per poter dare attuazione** alla disposizione, considerando che la società Netco sarà **costituita entro** il mese di **giugno 2024** e il Ministero dovrà provvedere a sottoscrivere e versare la propria quota di partecipazione, **l'articolo 16 novelli** l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, indicando come la **spesa** – nel limite massimo di 2.525 milioni di euro – **sia autorizzata per l'anno 2024 anziché per l'anno 2023.**

Si rappresenta infine che la **copertura** di tali **oneri** rimane **disciplinata** dal secondo periodo del novellato **articolo 13-*bis*** del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, risultando **fornita** mediante uno o più **versamenti all'entrata** del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze **delle risorse, in conto residui**, di cui all'[articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#). Tali **risorse in conto residui interessano** lo **stanziamento** previsto per **l'assegnazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** delle risorse relative al "Patrimonio Destinato", **rivenibile** sull'apposito capitolo di spesa in conto capitale riferibile ad una **autorizzazione** risalente al **2020**, e consistente nel versamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del controvalore di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Per

ulteriori dettagli si rimanda al [dossier](#) predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato in occasione dell'esame del detto decreto legge 31 agosto 2023 n. 118, abrogato dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 che ne ha recepito l'articolo 1 attraverso l'introduzione dell'articolo 13-*bis* nel D.L. 10 agosto 2023, n. 104 che essa stessa convertiva.

Infine, la modifica disposta dal **comma 1, lettera b)**, del presente articolo dispone l'aggiunta, dopo l'**articolo 13-*bis*** del D.L. n. 104/ 2023, del comma 1-*bis*. Tale comma aggiuntivo dispone essenzialmente che alle società che rispettino i tre criteri seguenti – l'essere di rilievo strategico, l'operare sul mercato e l'essere state oggetto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di operazioni di cui al comma 1 del detto articolo 13-*bis* – **non si applichino né** le norme previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) **né il limite dei compensi massimi e relativi provvedimenti** in materia di determinazione dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'articolo 23-*bis* del D.L. n. 201/2011).

Secondo la relazione illustrativa del presente decreto 25 giugno 2024, n. 84, la finalità dell'introduzione di tale comma 1-*bis* è quella di prevedere l'applicazione delle norme di diritto **comune** per consentire l'operatività a condizioni **simmetriche** a qualunque altro **operatore sul mercato**, trattandosi di settori strategici.

• **Partecipazione delle amministrazioni pubbliche alle società ex D.Lgs. n. 175/2016**

Si rammenta che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) disciplina i principali aspetti in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, esso definisce i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, gli oneri di motivazione di tale partecipazione, la disciplina di costituzione, acquisto, gestione ed alienazione della partecipazione; i criteri di controllo, monitoraggio, indirizzo, responsabilità, quotazione, trasparenza sulle società partecipate; la gestione del personale e le norme finanziarie per le partecipate delle Amministrazioni Locali ed altri elementi rilevanti.

Nello specifico, si rappresenta che le “**finalità istituzionali**” cui l'acquisizione di partecipazioni è condizionata **sono**, ai sensi dell'articolo 4, le seguenti:

- **Produzione di beni e servizi** solo se **strettamente necessari** al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- **Produzione di servizi di interesse generale** ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- **Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica** sulla base di un **accordo di programma** fra amministrazioni pubbliche;
- **Realizzazione** e gestione di **un'opera pubblica** ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un **contratto di partenariato**;
- **Autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- **Servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Inoltre, l'articolo 7, comma 1, disciplina la **procedura di deliberazione di partecipazione** di un'**amministrazione pubblica** alla **costituzione** di una società. I commi successivi dal 2 al 7 indicano alcuni requisiti di struttura, contenuto, redazione e pubblicazione degli atti.

L'articolo 8 disciplina infine l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in **società già costituite**, sia quotate che non quotate, soggiacendole alle procedure di cui all'articolo precedente. In particolare, le **partecipazioni statali** debbono essere deliberate tramite **D.P.C.M.** su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le partecipazioni regionali, comunali, o di altri enti pubblici avvengono tramite altri atti. Inoltre, **l'acquisto di partecipazioni**, anche indirette, in società già costituite **deve essere analiticamente motivato** con riferimento alla **necessità** della **società** per il **perseguimento** delle **finalità istituzionali** disciplinate all'articolo 4 suesposto, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Per un aggiornamento degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica, con indicazione delle novità sul piano normativo, della composizione degli organi sociali e delle operazioni societarie intervenute sino alla data del 1° luglio 2024, si rimanda al [dossier](#) curato dal Servizio per il Controllo parlamentare.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 17** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto legge.

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame stabilisce che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 25 giugno 2024, e sia presentato alle Camere per essere convertito in legge.